Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Venerdì, 21 aprile** — **Numero 94**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 328 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale della Direzione generale del fondo per il culto è modificato, a decorrere dal 1° gennaio 1911, in conformità della tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa della Direzione generale del fondo per il culto saranno fatte le variazioni stabilite dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE.

FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Tabella **A**.

RIASSUNTO	Organico attuale		Organico proposto		D			
	Num. dei posti	Importo complessivo degli stipendi	Num. dei posti	Importo complessivo degli stipendi	N. dei posti in più	N. dei posti in meno	Stipendio in più	Stipendio in meno
Categoria amministrativa	60	256500	63	275500	3	»	19000	»
Categoria di ragioneria .	43	160500	46	178000	3	»	17500	»
Categoria d'ordine . . .	60	159500	60	159500	»	»	»	»
Personale di servizio . .	21	33600	21	33600	»	»	»	»
	184	610100	190	646600	6	»	36500	»

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di grazia e giustizia
C. FINOCCHIARO-APRILE.

Allegato n. 1 alla tabella **A.**

GRADO	Stipendio individuale	Organico attuale		Organico proposto		Differenze			
						N. dei posti		Stipendio	
		Num. dei posti	Importo complessivo degli stipendi	Num. dei posti	Importo complessivo degli stipendi	in più	in meno	in più	in meno
Categoria amministrativa									
Direttore generale . .	10000	1	10000	1	10000	»	»	»	»
Vice direttore generale	9000	1	9000	1	9000	»	»	»	»
Direttori capi di divisione	8000	2	16000	3	24000	1	»	8000	»
Id. id. . . .	7000	2	14000	2	14000	»	»	»	»
Capi di sezione . . .	6000	5	30000	6	36000	1	»	6000	»
Id. . . .	5000	4	20000	5	25000	1	»	5000	»
Primi segretari . . .	4500	12	54000	12	54000	»	»	»	»
Id. . . .	4000	6	24000	6	24000	»	»	»	»
Segretari	3500	9	31500	9	31500	»	»	»	»
Id.	3000	8	24000	8	24000	»	»	»	»
Id.	2500	8	20000	8	20000	»	»	»	»
Id.	2000	2	4000	2	4000	»	»	»	»
		60	256500	63	275500	3	»	19000	»

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di grazia e giustizia
C. FINOCCHIARO-APRILE.

Allegato n. 2 alla tabella **A.**

GRADO	Stipendio individuale	Organico attuale		Organico proposto		Differenze			
						N. dei posti		Stipendio	
		Num. dei posti	Importo complessivo degli stipendi	Num. dei posti	Importo complessivo degli stipendi	in più	in meno	in più	in meno
Categoria di ragioneria									
Direttore capo di ragioneria	8000	1	8000	1	8000	»	»	»	»
Capi di sezione . . .	6000	2	12000	4	24000	2	»	12000	»
id. id. . . .	5000	1	5000	2	10000	1	»	5000	»
Primi ragionieri . .	4500	6	27000	6	27000	»	»	»	»
Id. id. . . .	4000	7	28000	7	28000	»	»	»	»
Ragionieri	3500	8	28000	8	28000	»	»	»	»
id.	3000	7	21000	7	21000	»	»	»	»
Id.	2500	7	17500	7	17500	»	»	»	»
Id.	2000	2	4000	2	4000	»	»	»	»
Cassiere centrale. . .	6000	1	6000	1	6000	»	»	»	»
Controllore	4000	1	4000	1	4500	»	»	500	»
		43	160500	46	178000	3	»	17500	»

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di grazia e giustizia
C. FINOCCHIARO-APRILE.

Tabella **B.**

Variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1910-1911.

Aumenti:	
Capitolo n. 1. Personale di ruolo (Maggiore spesa occorrente per il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1911) . . . . . . L.	18250 —
Diminuzioni:	
Capitolo n. 2. Personale di ruolo - Indennità di residenza . . . . L.	1015 —
» n. 3. Retribuzioni al personale straordinario ed ai volontari - commessi gerenti - applicati . . . . »	1835 —
» n. 6. Sussidi al personale in attività di servizio . . . . »	1000 —
» n. 15. Compensi per lavori straordinari . . »	6400 —
» n. 17. Compensi al personale degli uffici provinciali per servizi nell'interesse dell'Amministrazione . . . . »	5000 —
» n. 18. Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di emissione, trasloco, trasferta e d'applicazione . . . . . . »	3000 —
L.	18250 —

N.B. — Nei successivi esercizi la maggiore spesa per il capitolo n. 1, elevandosi all'importo di L. 36,500, sarà di conseguenza raddoppiato, con gli stati di previsione, l'ammontare delle economie proposte per ciascun capitolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di grazia e giustizia
C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero **329** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1911 gli stipendi degli impiegati delle carriere amministrativa, di ragioneria, d'ordine e del personale subalterno degli economati generali dei benefici vacanti sono modificati giusta il nuovo ruolo, in conformità della tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Il contributo annuo che gli economati generali dei benefici vacanti versano all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è ridotto da L. 147,600 a L. 99,000.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione dell'entrata e nei bilanci degli economati generali, a cominciare dall'esercizio 1910-911, le modificazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 4.

Con decreti Reali sarà provveduto alla formazione delle tabelle dei ruoli organici per ciascuno dei sette economati generali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE.

FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Ruolo organico del personale degli Economati generali dei benefizi vacanti

Ruolo attuale					Ruolo proposto					Variazioni	
GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa	GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa	Numero	Spesa
Carriera amministrativa.					*Carriera amministrativa.*						
Economi generali . .	1a	8,000	2	16,000	Economi generali . .	»	8,000	7	56,000	+ 5	+ 40,000
	2a	7,000	5	35,000						— 5	— 35,000
Segretari capi	1a	6,000	2	12,000	Vice economi generali.	1a	7,000	2	14,000	»	+ 2,000
	2a	5,000	5	25,000		2a	6,000	5	30,000	»	+ 5,000
Capi sezione	»	4,500	3	13,500	Capi sezione	»	5,000	3	15,000	»	+ 1,500
Segretari	1a	4,000	9	36,000	Segretari	1a	3,500	12	42,000	— 2	»
	2a	3,500	11	38,500		2a	3,000	11	33,000	»	+ 5,500
	3a	3,000	14	42,000		3a	2,500	11	27,500	— 1	+ 3,500
						4a	2,000	3	6,000	+ 3	+ 6,000
Vice segretari	1a	2,500	11	27,500							
	2a	2,000	12	24,000							
			74	269,500				74	308,500		+ 39,000

Ruolo attuale					Ruolo proposto					Variazioni	
GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa	GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa	Numero	Spesa
Carriera di ragioneria.					*Carriera di ragioneria.*						
Capi ragionieri . . .	1a	6,000	2	12,000	Capi ragionieri	1a	6,000	4	24,000	+ 2	+ 12,000
	2a	5,000	2	10,000		2a	5,000	3	15,000	+ 1	+ 5,000
	3a	4,500	3	13,500						— 3	— 13,500
Segretari.	1a	4,000	7	28,000	Primi ragionieri	1a	4,500	7	31,500	»	+ 3,500
	2a	3,500	4	14,000		2a	4,000	7	28,000	+ 3	+ 14,000
	3a	3,000	10	30,000							
Vice segretari	1a	2,500	11	27,500	Ragionieri	1a	3,500	11	38,500	+ 1	+ 8,500
	2a	2,000	11	22,000		2a	3,000	10	30,000	— 1	+ 2,500
	3a	1,500	12	18,000		3a	2,500	10	25,000	— 1	+ 3,000
						4a	2,000	10	20,000	— 2	+ 2,000
			62	175,000				62	212,000		+ 37,000

Ruolo attuale					Ruolo proposto					Variazioni	
GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa	GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa	Numero	Spesa
Cassieri.					*Cassieri.*						
Cassieri	1a	4,000	2	8,000	Cassieri	1a	4,500	3	13,500	+ 1	+ 5,500
	2a	3,000	5	15,000		2a	3,500	4	14,000	— 1	— 1,000
			7	23,000				7	27,500		+ 4,500
Carriera d'ordine.					*Carriera d'ordine.*						
Archivisti capi ...	»	4,000	2	8,000	Archivisti capi	»	4,000	2	8,000	»	»
Archivisti	1a	3,500	2	7,000	Archivisti.	1a	3,500	6	21,000	+ 4	+ 14,000
	2a	3,000	9	27,000		2a	3,000	6	18,000	— 3	— 9,000
	3a	2,500	6	15,000							
Ufficiali d'ordine ...	1a	2,000	21	42,000	Applicati.	1a	2,500	16	40,000	+ 10	+ 25,000
	2a	1,500	16	24,000		2a	2,000	16	32,000	— 5	— 10,000
						3a	1,500	10	15,000	— 6	— 9,000
			56	123,000				56	134,000		+ 11,000

Ruolo attuale					Ruolo proposto					Variazioni	
GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa	GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa	Numero	Spesa
Personale subalterno.					*Personale subalterno.*						
Uscieri capi	»	1,600	2	3,200	Uscieri.	1a	1,600	5	8,000	+ 3	+ 4,800
Uscieri	1a	1,400	6	8,400		2a	1,400	5	7,000	— 1	— 1,400
	2a	1,200	6	7,200		3a	1,200	10	12,000	+ 4	— 4,800
	3a	1,000	6	6,000		4a				— 6	— 6,000
			20	24,800				20	27,000		+ 2,200

RIASSUNTO.

CARRIERE	Ruolo attuale		Ruolo proposto		Variazioni	
	Numero dei funzionari	Spesa	Numero dei funzionari	Spesa	Numero dei funzionari	Spesa
Carriera amministrativa	74	269,500	74	308,500	»	+ 39,000
Carriera di ragioneria.	62	175,000	62	212,000	»	+ 37,000
Cassieri.	7	23,000	7	27,500	»	+ 4,500
Carriera d'ordine	56	123,000	56	134,000	»	+ 11,000
Personale subalterno	20	24,800	20	27,000	»	+ 2,200
	219	615,300	219	709,000	»	+ 93,700

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di grazia e giustizia: C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 321 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'autorizzazione data al Governo del Re, in virtù della legge 29 dicembre 1910, n. 884, di esercitare provvisoriamente, fino al 31 marzo 1911, lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-1911, è prorogata fino a che essi non siano tradotti in legge, e non oltre il 31 maggio 1911.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 297 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al regolamento approvato con R. decreto 19 settembre 1899, n. 394, e modificato successivamente con RR. decreti 29 dicembre 1901, n. 566, 2 agosto 1902, n. 360 e 21 agosto 1902, n. 406, è sostituito l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

REGOLAMENTO

TITOLO I.

Autorità governative ed amministrative e loro uffici

Art. 1.

Il prefetto dipende direttamente dal ministro dell'interno ed eseguisce gli ordini degli altri ministri nelle materie di loro competenza.

Esercita la sua sorveglianza su tutti i servizi governativi, provinciali e comunali, sui corpi morali, sulle società e imprese nelle quali lo Stato è interessato, sui funzionari e agenti addetti ai servizi dello Stato, proponendo ai rispettivi ministeri quei provvedimenti che reputi opportuni nell'interesse della pubblica Amministrazione.

Invia appositi commissari presso le Amministrazioni sottoposte alla sua vigilanza, che non possano per qualsiasi motivo funzionare, riferendone immediatamente al ministro competente.

Provvede alla pubblicazione degli atti del Governo, in conformità della legge, e alla diramazione nella Provincia di tutte le circolari e degli altri atti e provvedimenti, di cui sia obbligatoria la conoscenza.

Provvede alla pubblica sicurezza, ai termini delle disposizioni vigenti.

Può delegare ai sottoprefetti e commissari distrettuali le sue attribuzioni amministrative, per le quali non occorra l'intervento della Giunta provinciale amministrativa, o di altro collegio deliberativo o consultivo, e purchè non si tratti di attribuzioni ad esso delegate dal potere centrale.

Fa ogni anno una relazione al Ministero dell'interno sulle condizioni economiche e morali della Provincia e dei corpi morali in essa esistenti, nonchè sulle altre materie che gli siano indicate dal ministro dell'interno e dagli altri ministri.

Art. 2.

Il prefetto e, per la propria circoscrizione, il sottoprefetto, per richiedere la forza armata devono rivolgersi all'autorità militare, nei casi e modi stabiliti dal R. decreto 5 gennaio 1899 per l'impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza.

Nei casi d'urgenza possono, come autorità di sicurezza pubblica, chiedere l'intervento della forza armata per mezzo di ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 3.

Ogni ufficio di prefettura e di sottoprefettura è ripartito secondo l'annessa tabella (allegato n. 1).

Il prefetto può assegnare a ciascun consigliere la direzione di uno speciale servizio amministrativo, tenuto conto del disposto dell'art. 44 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, per la vigilanza sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Nei detti uffici devono tenersi, oltre alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, tutti i regolamenti delle Amministrazioni provinciali e comunali e i registri indicati nell'allegato n. 2.

I locali per l'ufficio e l'alloggio sono forniti in conformità all'allegato n. 3.

Art. 4.

Il sottoprefetto è sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal segretario più anziano della sottoprefettura, salvo che il prefetto non creda di designare a tale scopo un funzionario più anziano di prima categoria della prefettura.

Esso fa ogni anno un rapporto al prefetto sulle materie indicate al primo capoverso dell'art. 1, relative al circondario.

Art. 5.

Il Consiglio provinciale, nella sessione ordinaria, elegge i mem-

bri effettivi e i supplenti che devono far parte della Giunta provinciale amministrativa.

Gli eletti entrano in carica nella prima adunanza della Giunta che avrà luogo nel gennaio successivo.

L'estrazione a sorte dei membri che devono rinnovarsi è fatta dalla Giunta stessa.

Art. 6.

Nel caso di decadenza, di morte o di dimissione di alcuno dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa, il Consiglio provinciale è convocato straordinariamente, per la surrogazione, nel termine di un mese e l'eletto entra subito in carica.

La decadenza per causa delle incompatibilità o degli impedimenti, di cui all'art. 11 della legge, è pronunziata dalla Giunta medesima, sentito l'interessato.

Nei casi di scadenza o dimissioni non occorre alcuna dichiarazione della Giunta.

Art. 7.

I surroganti rimangono in ufficio quanto avrebbero durato i loro predecessori e possono essere rieletti soltanto nel caso che si tratti di sostituire altri membri scaduti anzitempo, purchè complessivamente non venga oltrepassato il quadriennio di cui all'articolo 10 della legge.

Per il computo del quadriennio il tempo trascorso nella Giunta provinciale amministrativa in qualità di membro supplente deve aggiungersi a quello trascorso in qualità di membro effettivo.

Art. 8.

L'anzianità dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa è determinata dalla data di nomina; per le elezioni fatte contemporaneamente, dal numero dei voti ottenuti; ed in caso di parità di voti, dall'età.

Art. 9.

A ciascun membro elettivo della Giunta provinciale amministrativa è assegnata, per ogni giorno di seduta, una indennità di presenza di lire dieci. Questa, per i membri non residenti abitualmente nel capoluogo, è determinata in lire quindici. È esclusa qualsiasi altra indennità per spese di viaggio o per altro titolo.

La somma complessiva è stanziata nel bilancio provinciale e pagata dal tesoriere provinciale sulle note approvate dal presidente.

Art. 10.

La Giunta provinciale amministrativa si riunisce nell'ufficio di prefettura.

Funziona da segretario della Giunta un segretario della prefettura designato dal prefetto.

Tiene il suo carteggio per mezzo del prefetto.

Esercita le sue attribuzioni a norma di apposito regolamento interno, da essa approvato.

Art. 11.

L'ufficio di segreteria della Giunta provinciale amministrativa tiene il registro delle deliberazioni del collegio, quello dei termini assegnati nelle ordinanze interlocutorie, nonchè il registro dei membri intervenuti alle singole adunanze, il quale, firmato da essi in ciascuna seduta, è presentato al Consiglio provinciale nella prima adunanza della sessione ordinaria.

Deve avere inoltre un registro di protocollo generale e un indice alfabetico per la ricerca degli atti.

Art. 12.

Per l'esercizio delle attribuzioni conferite dalla legge alla Giunta provinciale amministrativa, questa delibera con l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono, secondo l'art. 10 della legge.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

Le ordinanze emesse per l'istruzione degli atti sono sottoscritte dal presidente e dal segretario; le decisioni definitive, dal presidente, dal relatore e dal segretario.

Art. 13.

Ove la Giunta provinciale amministrativa, in due successive adunanze, non si trovi in numero legale, oppure ometta di provvedere sopra un determinato oggetto sul quale sia stata invitata formalmente dal prefetto a deliberare, provvede il Governo del Re su ricorso a sensi dell'art. 216 della legge.

Dell'avvenuta deserzione delle adunanze e delle omissioni di deliberare, il prefetto dà notizia a coloro che vi hanno diretto interesse.

Art. 14.

Il prefetto cura che la Giunta provinciale amministrativa emetta i suoi provvedimenti sugli atti ad essa sottoposti in un termine congruo non superiore mai a due mesi.

Art. 15.

La Giunta provinciale amministrativa prende le sue decisioni in base agli atti prodotti.

Essa può, quando lo creda utile, invitare tutte le parti interessate a comparire personalmente, o per mezzo di rappresentanti legali, per ottenere schiarimenti e ragguagli e, quando si tratta di atti che riguardano l'interesse diretto di terzi, può disporre che siano fatte agli stessi le opportune comunicazioni, assegnando loro un termine per rispondere e sospendendo intanto ogni deliberazione.

Può ordinare alle Amministrazioni sottoposte alla sua tutela e agli interessati, e richiedere alle autorità governative, la produzione dei documenti e degli schiarimenti che ritenga necessari per l'esercizio delle sue funzioni.

Può ordinare inchieste, perizie, verificazioni e accessi sui luoghi, a spese delle Amministrazioni o delle parti interessate.

I rappresentanti delle Amministrazioni e gli interessati hanno diritto di presentare memorie e documenti, l'elenco dei quali è sottoscritto da chi li produce e dal segretario della Giunta.

Art. 16.

Se un ricorso presentato alla Giunta provinciale amministrativa riguardi l'interesse diretto di terzi, e le leggi e i regolamenti non prescrivano per esso speciali forme e termini di notificazione, essa ordina che, per cura del ricorrente, venga notificato a ciascun interessato nel termine da essa stabilito, o sospende l'esame dell'affare, finchè non consti della seguita notificazione.

Art. 17.

Le ordinanze emesse dalla Giunta provinciale amministrativa non possono essere impugnate che insieme col provvedimento definitivo.

Art. 18.

I provvedimenti della Giunta devono essere motivati.

Nondimeno, ove si tratti di deliberazioni o di atti per la cui esecutorietà la legge richieda la semplice approvazione, che non diano luogo ad alcuna osservazione e contro i quali non sia stato proposto alcun ricorso o reclamo, la decisione della Giunta può essere espressa con la formula: *si approva.*

Art. 19.

Spetta al prefetto, come presidente della Giunta:

1° di determinare il giorno per le sedute;

2° di stabilire l'ordine del giorno;

3° di distribuire gli affari fra i membri della Giunta;

4° di provvedere all'esecuzione delle deliberazioni della Giunta;

5° di curare che siano eseguite le occorrenti notificazioni alle amministrazioni e agli interessati;

6° di prendere i provvedimenti richiesti dal buon andamento del servizio.

Art. 20.

Le sedute sono annunciate ai membri della Giunta con avviso notificato loro almeno ventiquattr'ore prima.

L'avviso indica il giorno e l'ora della seduta.

Il segretario redige il verbale dell'adunanza.

Art. 21.

Le notificazioni degli atti sono eseguite dai messi comunali, salvo i casi nei quali la legge prescriva che debbano farsi nelle forme giudiziarie.

Gli interessati hanno diritto di avere copia, a loro spese, dei provvedimenti che li riguardano.

TITOLO II.

Elezioni amministrative

Art. 22.

Non possono essere contemporaneamente membri della Commissione elettorale comunale gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, il suocero e il genero.

Art. 23.

In caso di assenza o di impedimento del segretario del Comune, il segretario della Commissione elettorale comunale è nominato dal sindaco fra gli impiegati in pianta stabile che siano muniti della patente di segretario.

Art. 24.

Alla sostituzione dei membri della Commissione elettorale, comunale o provinciale, scaduti anzitempo, può procedersi soltanto quando la Commissione non è più in numero sufficiente per deliberare nemmeno col concorso dei supplenti.

Art. 25.

Le sedute della Commissione comunale sono pubbliche.

La Commissione è presieduta dal sindaco o, in mancanza di esso, da chi ne fa le veci, e ha sede negli uffici del Comune.

Con avviso, da affiggersi all'albo pretorio, sono indicati i giorni e le ore delle adunanze.

Ciascun componente la Commissione è invitato almeno ventiquattr'ore prima della seduta.

Il messo comunale consegna l'invito al domicilio o alla dimora del commissario, e, ove lo trovi in casa, se ne fa rilasciare ricevuta. In caso contrario, riferisce in apposito verbale di non averlo trovato, indicando la casa di abitazione del commissario, dove si è recato, e la persona alla quale ha consegnato l'invito, ed unisce la ricevuta o dichiara la ragione per cui non fu rilasciata.

Nei casi in cui non possa aver luogo la consegna dell'invito nel modo anzidetto, il messo presenta immediatamente al sindaco il relativo verbale.

Art. 26.

Qualora la Commissione non compia le operazioni prescritte nei termini assegnati dalla legge, il prefetto invia nel Comune un suo commissario, il quale si sostituisce al sindaco ed alla Commissione, procedendo a tutte le operazioni indicate dalla legge.

Il commissario redige apposito verbale, per accertare lo stato delle cose, ed informa il prefetto delle cause che hanno determinato il ritardo, per gli ulteriori provvedimenti, a' termini dell'articolo 38 della legge.

Competono le medesime facoltà al prefetto, anche quando la Commissione non possa funzionare per mancanza di membri necessari alla validità delle sedute, sia che ciò avvenga per dimissioni, sia per altre cause, ed il Consiglio comunale non abbia provveduto a tempo opportuno alla loro nomina o sostituzione.

Art. 27.

Le funzioni di componente la Commissione elettorale comunale o provinciale sono gratuite.

Art. 28.

L'ufficio di segreteria della Commissione elettorale provinciale deve tenere in corrente un registro speciale, firmato in ciascun mezzo foglio dal presidente, in cui devono notarsi, in separate colonne, il giorno dell'arrivo e quello della restituzione di ciascuna lista, i reclami presentati coi relativi documenti e le decisioni della Commissione.

Art. 29.

Il notaio, nell'autenticazione della domanda per la iscrizione, di cui all'art. 30 della legge, deve dichiarare che l'elettore ha scritto e sottoscritto senza copiare e senza aiuto di dettatura.

Art. 30.

Qualora nella lista vi siano più elettori con lo stesso nome e cognome e con la stessa paternità, deve aggiungersi anche il nome della madre.

Art. 31.

Insieme con l'esemplare dei ruoli delle imposte dirette, di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 35 della legge, gli esattori devono spedire agli uffici comunali un esemplare, certificato conforme all'originale, degli ultimi ruoli delle tasse comunali resi esecutori prima dell'epoca della revisione delle liste.

I ruoli delle imposte dirette devono essere dell'anno precedente, con le variazioni relative all'anno della revisione.

I ruoli tutti sono spediti dal presidente della Commissione comunale a quello della provinciale, uniti agli atti e documenti indicati nell'art. 43 della legge.

Art. 32.

L'autorizzazione di cui all'art. 56 della legge può essere revocata dalla Giunta provinciale amministrativa, su domanda od anche d'ufficio, sentiti i Consigli comunali della circoscrizione elettorale.

La deliberazione di revoca viene pubblicata nei Comuni interessati.

Art. 33.

Nell'applicazione del secondo comma dell'art. 57 della legge, dovendosi assegnare una popolazione che non formi frazione a sè, spetta all'apprezzamento della Giunta provinciale amministrativa il farne l'assegnazione ad una piuttosto che ad altra frazione.

Se nel riparto, oltre al numero intero, vi sia una quantità frazionaria più o meno rilevante di popolazione, deve assegnarsi un consigliere di più alla frazione in cui l'avanzo sia maggiore.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa, di cui al terzo comma di detto articolo, deve prescrivere contemporaneamente la rinnovazione dell'intero Consiglio comunale e la elezione dei nuovi consiglieri in conformità dell'ultimo comma dell'articolo stesso.

Art. 34.

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, le liste elettorali di ciascuna frazione sono formate dalla Commissione comunale in conformità dell'art. 26 della legge.

Nessuno può essere iscritto in più d'una lista delle diverse frazioni di uno stesso Comune.

L'elettore per capacità o per capacità e censo, è iscritto nella lista della frazione in cui ha la sua residenza.

L'elettore che paga il censo in più frazioni è inscritto nella lista della frazione in cui risiede; se non risiede in alcuna delle frazioni, è iscritto nella lista della frazione da lui designata, o, in difetto, di quella ove paga il censo maggiore.

Le medesime norme si osservano anche nella formazione delle

liste per l'elezione dei consiglieri provinciali nei Comuni divisi in più mandamenti che abbiano separati consiglieri provinciali.

Gli elettori delle frazioni o dei mandamenti votano esclusivamente per la scelta dei consiglieri attribuiti alla frazione o al mandamento cui appartengono; ma possono sceglierli anche fra gli eleggibili delle altre frazioni o degli altri mandamenti.

Art. 35.

Quando il Consiglio comunale sia sciolto, il commissario straordinario assume la presidenza dell'ufficio elettorale provvisorio e del definitivo, nel caso in cui dovrebbe essere assunta dal sindaco, ai termini dell'ultimo capoverso dell'art. 63 della legge.

Art. 36.

Nel caso di sospensione delle operazioni elettorali, previsto dall'art. 75 della legge, deve stendersi processo verbale, così della chiusura e del suggellamento come della riapertura e del dissuggellamento dell'urna.

Al riprendersi delle operazioni elettorali deve accertarsi e dichiararsi nel verbale se i suggelli siano intatti.

Art. 37.

Compiuto lo scrutinio, e prima di pubblicare il risultato della votazione, l'ufficio della sezione deve verificare se i candidati che hanno riportato maggior numero di voti presentino i requisiti per essere eleggibili; il presidente ne interpella ad alta voce l'adunanza, scrivendo poi nel verbale i motivi d'ineleggibilità denunziati dagli elettori presenti contro alcuno dei candidati e registrando nel verbale i voti dati.

L'ufficio deve parimente far menzione, nel verbale, delle proteste presentate, ancorchè le abbia rigettate.

Dopo queste operazioni, l'ufficio della sezione pubblica il risultato della votazione e, se il Comune ha una sola sezione, proclama i consiglieri eletti. Se il Comune ha più sezioni, la proclamazione è fatta dall'assemblea dei presidenti delle sezioni, ai sensi dell'art. 81 della legge.

Art. 38.

Ove nessuno dei Comuni componenti la stessa circoscrizione elettorale sia sede del mandamento, i presidenti delle sezioni elettorali devono riunirsi nella prima o nell'unica sezione del Comune che ha maggior numero di elettori iscritti per compiere le operazioni di cui all'art. 95 della legge.

Art. 39.

Nei Comuni ripartiti in più frazioni che eleggano separatamente i propri consiglieri, la proclamazione dei consiglieri eletti è fatta nell'unica o nella prima sezione di ciascuna frazione.

Art. 40.

Qualora le elezioni debbano essere rinnovate, queste devono farsi con le liste definitive nel momento in cui ha luogo l'elezione.

Nel caso di rinnovazione delle elezioni in alcune sezioni, la riassunzione dei voti e la proclamazione degli eletti, di cui agli articoli 81 e 95 della legge, si fanno dall'assemblea dei presidenti, o degli scrutatori che ne facciano le veci, delle sezioni nelle quali ebbero luogo le nuove elezioni col concorso dei presidenti o scrutatori delle altre sezioni nelle quali le elezioni ebbero luogo precedentemente e non furono ripetute.

Art. 41.

I Consigli comunali e provinciali e le Giunte provinciali amministrative non possono ingerirsi nelle operazioni elettorali se non sia presentato loro un ricorso.

I Consigli comunali e provinciali conoscono dei ricorsi ancorchè riguardino questioni non sollevate nell'ufficio della sezione o nell'assemblea dei presidenti.

Le Giunte provinciali amministrative possono pronunciarsi soltanto sulle questioni le quali abbiano formato oggetto di una decisione del Consiglio comunale.

Art. 42.

Il ricorso al Consiglio comunale, di cui all'art. 87 della legge, può essere presentato anche insieme con la prova della sua notificazione, purchè nel termine rispettivo di un mese dalla proclamazione degli eletti.

Se però entro il detto termine è presentato soltanto il ricorso, dalla data della sua presentazione decorrono gli ulteriori termini, di cui all'art. 87 della legge, per la notificazione e per la risposta degli interessati.

In questo caso il ricorrente deve depositare la prova dell'avvenuta notificazione entro cinque giorni dalla data della notificazione stessa.

Queste disposizioni si applicano anche al ricorso per le elezioni provinciali.

Tale ricorso dev'essere sottoposto al Consiglio provinciale nella sua prima sessione ordinaria o straordinaria successiva.

Il segretario del Comune e quello della Provincia devono rilasciare ricevuta dei depositi eseguiti nei rispettivi uffici.

Art. 43.

La sostituzione di cui all'art. 84 della legge può aver luogo soltanto nei casi di ineleggibilità preesistente, di nullità della elezione e di opzione di chi ha riportato maggior numero di voti.

Art. 44.

Il riparto dei consiglieri provinciali per mandamenti, prescritto dall'art. 89 della legge, si fa dal prefetto in ragione di popolazione.

Le successive modificazioni sono ordinate con decreto prefettizio.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso il ricorso al Ministero.

Art. 45.

Se il Consiglio provinciale sia sciolto nel tempo designato per la nomina dei componenti la Commissione elettorale provinciale, di cui all'art. 42 della legge, la nomina è fatta dal Consiglio appena ricostituito.

Se il Consiglio sia sciolto al tempo designato per la revisione delle liste elettorali, funziona la Commissione dell'anno precedente.

Art. 46.

In caso di scioglimento del Consiglio provinciale spetta alla Commissione straordinaria di provvedere alla notificazione di cui è cenno nel quinto comma dell'art. 95 della legge.

TITOLO III.

Dell'Amministrazione comunale

—

CAPO I.

Del Comune.

Art. 47.

Le domande degli elettori dirette alla costituzione di una frazione in Comune autonomo o all'aggregazione ad altro Comune contermine, e così anche le domande dei contribuenti di una frazione dirette alla separazione del patrimonio, ai termini rispettivamente degli articoli 115 e 116 della legge, devono portare le firme autenticate da notaio.

Accertata la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge, devono predisporsi concreti progetti di delimitazione territoriale della frazione e di separazione patrimoniale.

Tali progetti devono essere concordati dalla rappresentanza o dalle rappresentanze dei Comuni interessati insieme con la rappre-

sentanza speciale della frazione, da costituirsi a norma dell'art. 127 della legge. In caso di disaccordo, sono compilati d'ufficio, intese sempre le predette rappresentanze.

Il progetto di delimitazione territoriale dev'essere in ogni caso vidimato dall'Ufficio del genio civile, pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio dei Comuni interessati e sottoposto al voto del Consiglio provinciale.

Su tale progetto e su quello di separazione patrimoniale deve sentirsi il parere della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 48.

Le norme contenute nel precedente articolo, per quanto sono applicabili, si osservano nel caso di cui all'art. 114 della legge.

CAPO II.

Del Consiglio comunale.

Art. 49.

Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze dei Consigli comunali non devono computarsi i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti od affini abbiano interesse, a' termini della prima parte dell'art. 292 della legge.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 50.

Quando, in seguito alla convocazione del Consiglio, la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.

È seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza di numero.

Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e modi indicati dall'art. 120 della legge.

Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che rendasi necessaria, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima.

Art. 51.

Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.

In tal caso il segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione.

L'esclusione del segretario comunale è di diritto, quando egli si trovi in uno dei casi previsti dall'art. 292 della legge.

Art. 52.

Le copie, di cui nel capoverso dell'art. 123 della legge, devono essere certificate conformi all'originale dal segretario del Comune, vistate dal sindaco o da chi ne fa le veci, e munite del bollo del Comune.

Per tali copie si riscuotono le tasse e gli emolumenti stabiliti dalla tariffa annessa al presente regolamento (allegato n. 5).

Il segretario certifica, in margine, l'ammontare della tassa o dell'emolumento percepito.

Nessun emolumento è dovuto quando la copia sia richiesta nell'interesse dello Stato e nei casi previsti da speciali disposizioni di legge.

Se l'ufficio comunale ricusi o indugi a dare le copie suddette, il prefetto o il sottoprefetto, su ricorso degli interessati, possono provvedere a sensi degli articoli 210 della legge e 81 del presente regolamento.

Art. 53.

Per i Comuni riuniti in consorzio, in quanto non provvedano speciali disposizioni, ciascun Consiglio nomina i propri rappresentanti per deliberare collegialmente coi rappresentanti degli altri Comuni.

Sono applicabili alle deliberazioni delle rappresentanze consorziali le disposizioni relative alle deliberazioni comunali.

CAPO III.

Della Giunta municipale.

Art. 54.

La scadenza di tutti i membri della Giunta, in qualunque tempo nominati, si verifica con la seconda rinnovazione biennale del Consiglio comunale.

Nella prima seduta, ordinaria o straordinaria, successiva alle elezioni, il Consiglio deve procedere alla nomina dell'intera Giunta.

Gli assessori scaduti per compiuto periodo rimangono in carica fino alla loro sostituzione, purchè conservino la qualità di consiglieri.

Art. 55.

Alla nomina degli assessori effettivi il Consiglio comunale deve procedere con votazione complessiva; a quella dei supplenti procede successivamente con votazione parimente complessiva.

È assessore anziano colui che, fra gli effettivi, abbia riportato il maggior numero di voti e, nel caso di parità di voti, l'anziano di età.

Art. 56.

Nel caso preveduto dall'art. 130 della legge, il ballottaggio ha luogo fra un numero di candidati doppio degli assessori da eleggere: a parità di voti entrano in ballottaggio i più anziani di età.

Art. 57.

I consiglieri eletti a far parte della Giunta entrano in carica non appena la deliberazione, con la quale furono nominati, sia divenuta esecutiva.

I membri supplenti possono intervenire alle sedute della Giunta, ma votano soltanto quando manchi qualche assessore effettivo o quando si tratti di affari di cui sono relatori.

Art. 58.

Alle deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni dell'art. 49.

Quelle concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Art. 59.

Il segretario del Comune assiste alle sedute della Giunta, ha voto consultivo circa la legalità di ogni proposta o deliberazione, e redige il verbale dell'adunanza che dev'essere sottoscritto dal sindaco, dall'assessore anziano e dal segretario.

CAPO IV.

Del sindaco.

Art. 60.

La scadenza del sindaco, in qualunque tempo nominato, si verifica con la seconda rinnovazione biennale del Consiglio comunale.

Alla nuova nomina del sindaco per compiuto periodo il Consiglio comunale deve procedere nei termini stabiliti con l'art. 54 per la integrale rinnovazione della Giunta.

Il sindaco scaduto per compiuto periodo rimane in carica fino alla sua sostituzione, purchè conservi la qualità di consigliere.

Art. 61.

Nella seduta di terza convocazione, se dopo due votazioni conse-

cutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio procede al ballottaggio.

Anche la terza convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e modi indicati dall'art. 120 della legge.

Art. 62.

Nei casi di ballottaggio, questo ha luogo fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti: a parità di voti entra in ballottaggio il più anziano di età.

Nei ballottaggi che hanno luogo nelle sedute di seconda e terza convocazione è proclamato eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, il più anziano di età.

Art. 63.

Tra i membri della Giunta municipale, agli effetti dell'art. 132 della legge, è compreso anche il sindaco.

Art. 64.

Il sindaco presta il giuramento innanzi al prefetto o all'autorità da questo delegata.

Il distintivo del sindaco consiste in una fascia tricolore di seta, fregiata dello stemma dello Stato, da portarsi cinta intorno ai fianchi.

La fascia dev'essere foggiata nel modo indicato nell'allegato n. 6.

Art. 65.

Sulla revoca del sindaco, di cui all'art. 142 della legge, il Consiglio comunale non può pronunciarsi se non dopo decorsi dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della relativa proposta motivata e sottoscritta.

Art. 66.

La seduta del Consiglio per la revoca del sindaco dev'essere segreta.

Art. 67.

Il sindaco delega un assessore effettivo a supplirlo in caso di bisogno.

Può fare anche speciali delegazioni ai singoli assessori, dando la preferenza agli effettivi sui supplenti.

Le delegazioni devono essere fatte per iscritto e partecipate all'autorità governativa.

Art. 68.

I delegati del sindaco a' sensi degli articoli 153, 154 e 155 della legge devono essere scelti in ordine di preferenza tra gli assessori, i consiglieri, gli eleggibili, e, quando la legge lo consenta, tra gli elettori residenti nelle frazioni, borgate o quartieri.

I delegati possono rilasciare certificati e attestati sui fatti che sono relativi alle loro attribuzioni di ufficiali del Governo.

I delegati di cui agli articoli 153 e 154 devono presentare nella sessione di primavera una relazione al sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle borgate, frazioni o quartieri e di essa vien data comunicazione al Consiglio.

CAPO V.

Dell'ufficio, del segretario e degli impiegati e salariati del Comune.

Art. 69.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 112 della legge, devono esser sempre distinti i registri e gli atti di spettanza di ciascun Comune, ed essere custoditi nella sala delle adunanze consiliari o in altra attigua, in armadi separati, muniti di serratura a chiave.

La chiave rimane presso il segretario, il quale ha la responsabilità dei registri e degli atti.

Art. 70.

Ogni Comune deve avere un albo pretorio, in luogo accessibile al pubblico, per le pubblicazioni che la legge prescrive.

La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

Art. 71.

La Giunta municipale delibera l'orario durante il quale l'ufficio comunale rimane aperto al pubblico.

L'orario deve tenersi costantemente affisso all'esterno dell'ufficio comunale.

Art. 72.

Gli esami pel conseguimento della patente di segretario comunale hanno luogo, ogni biennio, nelle prefetture designate e nei giorni destinati dal ministro dell'interno con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno almeno due mesi prima.

Art. 73.

La Commissione esaminatrice si compone:

a) del prefetto o consigliere delegato, o consigliere di prefettura anziano, presidente;

b) di un consigliere di prefettura, scelto dal prefetto;

c) del ragioniere capo della prefettura o, in sua assenza od impedimento, di un ragioniere scelto dal prefetto;

d) di un professore degli istituti scolastici locali, scelto dal prefetto;

e) del segretario del Comune capoluogo della Provincia, o, in sua assenza od impedimento, di un segretario di altro Comune della Provincia scelto dal prefetto.

Un segretario della prefettura, scelto dal prefetto, funziona da segretario della Commissione, con voto consultivo.

Le funzioni dei commissari e del segretario sono gratuite.

Art. 74.

Almeno venti giorni prima degli esami, gli aspiranti devono far pervenire alla prefettura, presso cui intendono sostenere le prove, le loro domande in carta bollata, corredate dei seguenti documenti, regolarmente bollati e legalizzati:

1° certificato di nascita, dal quale risulti che il concorrente avrà compiuto gli anni ventuno alla data degli esami;

2° certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

3° certificato penale di data non anteriore di tre mesi a quella degli esami;

4° certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal sindaco del Comune d'origine e dal sindaco degli altri Comuni, in cui l'aspirante ha dimorato durante l'ultimo triennio;

5° certificato di licenza liceale, o di licenza di Istituto tecnico, o diploma di scuola normale superiore;

6° bolletta dell'ufficio del registro comprovante il pagamento della tassa di lire quaranta.

Art. 75.

I primi tre membri della Commissione, nei dieci giorni successivi al termine assegnato per la presentazione delle domande, esaminati i titoli dei candidati, decidono con provvedimento motivato sulla loro ammissione agli esami, e stabiliscono le norme da osservarsi per l'identificazione dei candidati.

La decisione circa l'ammissione è provvedimento definitivo e deve essere comunicata, a cura del presidente, entro tre giorni, all'interessato.

Art. 76.

L'esame è scritto ed orale e verte sulle materie indicate nell'allegato n. 7.

Per le prove scritte, che devono aver luogo in tre giorni diversi,

il Ministero dell'interno trasmette ai prefetti i temi in piego suggellato e raccomandato.

Il piego deve contenere in distinte buste, parimente sigillate con timbro d'ufficio, i diversi temi, con indicazione, sul lato anteriore di ogni busta, del giorno in cui ciascun tema deve essere svolto dai candidati.

Il presidente della Commissione apre, alla presenza dei candidati, il piego contenente i temi e dissuggella la busta che contiene il tema da svolgersi nel primo giorno, e così di seguito per i giorni successivi.

Il tema che viene letto dal presidente o da un membro della Commissione, deve essere svolto dai candidati entro otto ore, dopo la dettatura che deve incominciare in tutte le sedi alle ore nove.

Non è permesso ai concorrenti di consultare libri o scritti, ancorchè non attinenti al tema, fuorchè il testo delle leggi e dei regolamenti, nè di comunicare fra loro o con persone estranee.

Il concorrente che contravviene a questa disposizione è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni precedenti ed ha facoltà di dare i provvedimenti necessari. A tale uopo almeno uno dei commissari e il segretario devono restare costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato, senza apporvi la firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia scritto il proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la seconda busta, la rimette al commissario presente.

Questi vi appone la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna. Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati dal presidente e firmati da lui e da uno almeno degli altri commissari e dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione quando essa deve procedere all'esame degli scritti.

Man mano che i lavori vengono aperti, sono numerati ed il numero è ripetuto sulla busta contenente il nome del candidato.

Il riconoscimento dei nomi è fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti sono stati esaminati e giudicati.

Art. 77.

Nel giorno successivo all'ultima prova scritta si dà principio all'esame orale, il quale non può durare meno di trenta minuti per ogni candidato.

Dopo l'esame orale la Commissione deve riunirsi per esaminare le prove scritte, deliberando sulle stesse con votazione separata.

La lettura dei singoli lavori deve seguire collegialmente.

Art. 78.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova scritta e di altrettanti per la prova orale.

L'idoneità è conseguita dal candidato che abbia ottenuto almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbia riportato meno di sei decimi, e almeno sette decimi dei punti nella prova orale.

Non è ammessa compensazione fra le prove scritte e quella orale.

Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione si redige, giorno per giorno, il processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Copia dei processi verbali è trasmessa al Ministero dell'interno, a cura del prefetto.

Tutti gli elaborati sono conservati in busta suggellata nell'ufficio di prefettura.

In caso di gravi irregolarità od abusi il Ministero può richiamare i lavori e decretare l'annullamento parziale o totale degli esami.

Presso ogni prefettura è tenuto un registro dei candidati dichiarati idonei all'ufficio di segretario comunale, con le relative variazioni.

Art. 79.

Il prefetto della Provincia, in cui il candidato subì gli esami con buon esito, gli rilascia la patente d'idoneità.

Nella patente sono indicati i punti riportati nel complesso delle prove scritte e nella prova orale.

L'elenco dei candidati che hanno ottenuto l'idoneità è, a cura del prefetto stesso, pubblicato nel foglio degli annunzi legali della Provincia e trasmesso al Ministero.

Art. 80.

Il segretario condannato con sentenza definitiva per uno dei reati contemplati dall'art. 22 della legge non può esercitare l'ufficio fino a che non siano cessati gli effetti della condanna ai sensi dell'art. 159, n. 3, della legge stessa, e ne decade qualora lo occupasse.

Art. 81.

Il segretario è responsabile degli adempimenti di legge spettanti all'ufficio comunale, e della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, in conformità delle disposizioni del sindaco.

Nel caso di ritardo nell'esecuzione, il segretario deve sostenere la spesa del commissario, che il prefetto o il sottoprefetto, ai termini dell'art. 210 della legge, abbia inviato sul luogo per la spedizione dell'affare in ritardo.

Sono tenuti nello stesso modo alla indicata spesa, nella proporzione che sarà determinata dal prefetto o sottoprefetto, gli altri impiegati comunali ai quali risultasse imputabile la verificata negligenza o dilazione.

Queste spese sono anticipate dalla Cassa del Comune, salvo il rimborso per via di ritenuta sullo stipendio degli impiegati colpevoli.

Art. 82.

Gli inventari, di cui all'art. 174 della legge, devono essere vidimati dal sindaco e dal segretario.

Della loro regolarità e della conservazione di tutti i titoli, degli atti, delle carte e scritture di spettanza del Comune, sono responsabili il segretario e il sindaco.

Non si possono estrarre carte dall'archivio, nè asportarle dall'ufficio comunale, senza l'ordine scritto del sindaco o della Giunta al segretario, il quale restituisce l'ordine quando le carte gli vengono riconsegnate.

Le stesse disposizioni si applicano per il rilascio delle copie degli atti, ad eccezione di quelle previste dall'art. 123 della legge.

Tutte le copie degli atti devono riportare il visto del sindaco.

Il segretario è responsabile della custodia e dell'uso del bollo comunale.

Art. 83.

In ogni Comune il segretario deve tenere in corrente e in ordine cronologico le leggi e i decreti appartenenti all'edizione ufficiale, i registri, gli elenchi e gli atti indicati nell'allegato n. 4, obbligatori per i Comuni, oltre a quelli speciali prescritti da leggi e da regolamenti.

I messi comunali e le guardie municipali e campestri devono tenere rispettivamente il registro indicato nello stesso allegato, per l'annotazione degli atti notificati e delle contravvenzioni.

Art. 84.

Quando l'ufficio comunale sia diviso in ripartizioni (uffici - divisioni - riparti, ecc.), spetta ai capi di esse l'adempimento di quanto è disposto negli articoli precedenti, rimanendo al segretario del Comune la responsabilità della vigilanza sull'andamento delle ripartizioni stesse.

Art. 85.

L'esazione dei diritti di segreteria e di stato civile è fatta a cura del segretario comunale, il quale, alla fine di ciascun mese, ne deve versare il prodotto nella Cassa comunale.

Per tale esazione servono i registri indicati al n. 22 dell'allegato n. 4, i quali devono essere compilati secondo il modulo prescritto da speciali istruzioni e vidimati, in ogni mezzo foglio, dal sindaco.

Ogni quietanza è controdistinta dal numero progressivo.

Il registro delle esazioni fatte dal 1º gennaio al 31 dicembre di ciascun anno deve essere unito al conto consuntivo del Comune.

La Giunta municipale, alla fine di ciascun mese, liquida a favore del segretario comunale, a' sensi dell'art. 172 della legge, la quota a lui spettante sulle tasse e sugli emolumenti, di cui all'allegato n. 5, riscossi e versati nel mese.

Art. 86.

È anche ammessa l'esazione per mezzo di segnatasse.

Le marche segnatasse sono stampate a cura del Comune e consegnate al tesoriere comunale, a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal sindaco, dal segretario del Comune, dal ragioniere, ove esiste, dal tesoriere e dal fornitore.

Nel caso che il fornitore sia nell'impossibilità di firmare, deve inviare una fattura da allegarsi al verbale di consegna.

Art. 87.

Il segretagio del Comune, mediante buoni mensili di prelevamento, registrati dalla ragioneria, ove esiste, si provvede delle marche, versandone l'importo al tesoriere che rilascia regolare quietanza.

Nei Comuni ove non esiste ufficio di ragioneria l'atto di prelevamento è vistato dal sindaco.

Art. 88.

L'esazione dei diritti di segreteria deve risultare dai registri prescritti col n. 22 e dall'elenco prescritto col n. 23 dell'allegato n. 4, nonchè da un riassunto mensile che, a cura del segretario del Comune, è fatto vistare dalla ragioneria, ove esiste, la quale fa constare che esso risponde ai registri propri ed a quelli della tesoreria.

Art. 89.

Al segretario, agli impiegati e salariati comunali, quando devono recarsi per affari d'ufficio fuori della loro residenza, non può assegnarsi un'indennità giornaliera superiore a quella stabilita per gli impiegati governativi, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Art. 90.

Nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai mille abitanti, il maestro elementare può, con l'autorizzazione del prefetto, essere incaricato provvisoriamente delle funzioni di segretario comunale, sebbene non sia provveduto della relativa patente d'idoneità, purchè abbia i requisiti voluti dai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 159 della legge.

L'indennità annuale da assegnarglisi dal Comune non può eccedere il terzo del minimo legale del suo stipendio di maestro, e l'incarico non può durare oltre il termine stabilito dall'art. 94 per la nomina del segretario definitivo.

Art. 91.

Col regolamento speciale, di cui all'art. 166 della legge, i Comuni devono stabilire, in quanto non provvedano altre leggi o regolamenti generali:

a) i requisiti per la nomina degli impiegati, salariati ed agenti comunali, nonchè le condizioni e le forme dei concorsi;

b) le disposizioni concernenti le condizioni di carriera, le promozioni e gli aumenti periodici di stipendio o salario;

c) le norme per la stabilità degli impiegati nell'ufficio, con che il periodo di esperimento non sia superiore a quello stabilito dalla legge per il segretario del Comune;

d) le norme per la stabilità dei salariati da acquistarsi dopo un congruo periodo di esperimento, le norme speciali da osservarsi, oltre quelle stabilite dall'art. 99, per i licenziamenti e per le altre punizioni disciplinari, e le norme per la composizione e il funzionamento dei Consigli di disciplina;

e) le disposizioni concernenti l'assicurazione che i Comuni intendessero di fare, a favore dei salariati, alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, di cui alla legge 30 maggio 1907, n. 376;

f) le norme per i congedi, le aspettative e la dispensa dal servizio per infermità od inettitudine sopravvenute;

g) le disposizioni concernenti il collocamento in disponibilità per soppressione d'ufficio o riduzione d'organico, nonchè quelle relative al collocamento a riposo ed al conseguimento ed alla perdita delle indennità o pensioni, ove non sia applicabile la legge 6 marzo 1904, n. 88. In tal caso le indennità e pensioni non possono essere più favorevoli di quelle stabilite per i funzionari governativi.

Art. 92.

Nei Comuni in cui esistono le ripartizioni ai sensi dell'art. 84, il regolamento speciale deve altresì contenere le norme per la costituzione di Commissioni consultive incaricate di dar parere sulle conferme, le promozioni, le aspettative, il collocamento a riposo d'ufficio e la dispensa dal servizio degli impiegati.

Tali Commissioni devono essere presiedute dal sindaco o da un assessore da lui delegato, e composte dai capi delle dette ripartizioni, oltrechè dal segretario del Comune. La composizione di esse è determinata dal prefetto, qualora il Comune non vi provveda.

Per il segretario del Comune e per i capi delle ripartizioni, le funzioni della Commissione consultiva sono esercitate dalla Giunta municipale.

Art. 93.

Tra i requisiti per la nomina sono obbligatori, per tutti, la cittadinanza italiana e quelli fissati ai numeri 3 e 4 dell'art. 159 della legge; la maggiore età, pel segretario e vice segretario e per gli agenti indicati dagli articoli 18 e 44 della legge 31 agosto 1907, n. 690; e per gli altri, una età non inferiore ai diciotto anni compiuti.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità.

Art. 94.

È obbligatorio il pubblico concorso per la nomina del segretario e degli impiegati del Comune, quando non possa provvedersi per promozione.

La Commissione giudicatrice del concorso deve essere composta, almeno in parte, da funzionari governativi o comunali ed è nominata dal prefetto, qualora il Comune non vi provveda.

Alla nomina definitiva del segretario deve provvedersi entro sei mesi dalla data della vacanza, salvo il disposto dell'art. 162, capoverso, della legge, e salvo altro impedimento che sia riconosciuto legittimo dal prefetto.

Art. 95.

Per l'ammissione al concorso non può prescriversi alcun limite massimo di età per quegli aspiranti che si trovino in servizio di amministrazioni comunali.

Per l'ammissione al concorso al posto di segretario i Comuni non possono richiedere condizioni diverse da quelle prescritte con l'art. 159, nn. 1, 2, 3 e 4 della legge comunale e provinciale, nè altro titolo oltre la patente di abilitazione all'ufficio di segretario comunale; gli altri titoli presentati da concorrenti valgono soltanto per stabilirne la graduatoria.

Art. 96.

Chi concorre a posti vacanti in più Comuni, ancorchè appartenenti a diverse Provincie, deve presentare tante domande quanti sono i corrispondenti concorsi, unendo ad una sola di esse i documenti originali o le copie debitamente autenticate, e a ciascuna delle altre un elenco, redatto in carta bollata, da rilasciarsi dal sindaco, col visto del prefetto, in cui siano descritti specificatamente i documenti dell'aspirante.

Art. 97.

Non può mai stabilirsi come titolo di preferenza l'appartenenza, per nascita o per domicilio, dell'aspirante al Comune che bandisce il concorso od alla Provincia in cui si trova.

Nella graduatoria dei concorrenti non si può attribuire al servizio prestato nel Comune che bandisce il concorso maggior valore di quello prestato in altri Comuni, e solo in caso di parità di merito il servizio prestato nel Comune potrà dar diritto alla preferenza.

Art. 98.

Per il segretario e per i capi delle ripartizioni di cui all'art. 84, la Commissione giudicatrice forma una terna degli eleggibili e la nomina viene fatta o con votazione complessiva su tutti i tre nomi o con votazione separata su ciascun nome a cominciare da uno qualunque di essi.

Per gli altri impiegati, la Commissione forma una graduatoria nel limite dei posti messi a concorso ed il Consiglio nomina i designati.

Art. 99.

Le punizioni degli impiegati, salariati ed agenti comunali sono: 1° la censura; 2° la sospensione dallo stipendio o dal salario; 3° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio o salario; 4° il licenziamento.

Il procedimento disciplinare si inizia con la comunicazione degli addebiti agli interessati e con la prefissione del termine di otto giorni almeno per la presentazione delle discolpe.

Le punizioni superiori alla sospensione dallo stipendio per un mese non possono essere inflitte se non dopo sentito il parere del Consiglio di disciplina, di cui agli articoli 91, lett. *d*, 100 e 101.

La censura è applicata dal sindaco.

Art. 100.

Nei Comuni capoluoghi di provincia aventi una popolazione di almeno centomila abitanti, la Giunta comunale ha le funzioni di Consiglio di disciplina per il segretario.

Per gli altri impiegati dei Comuni stessi il Consiglio di disciplina è costituito di due consiglieri comunali eletti ogni anno dal Consiglio, dei quali il più anziano ha le funzioni di presidente, del segretario e di due impiegati estratti a sorte, volta per volta, dalla Giunta fra gli impiegati aventi possibilmente grado non inferiore a quello dell'incolpato.

Art. 101.

Per gli impiegati dei Comuni non contemplati nel precedente articolo, il Consiglio di disciplina, per ciascuna Provincia, è presieduto dal consigliere della prefettura addetto al servizio dei Comuni e composto di due segretari nominati, per un biennio, e sempre rieleggibili, da tutti gli impiegati dei predetti Comuni in pianta stabile, e di due rappresentanti del Comune interessato, delegati, caso per caso, dal rispettivo Consiglio comunale.

Entro il 15 dicembre, il sindaco trasmette al prefetto le schede, ciascuna in busta chiusa, contenenti le designazioni fatte dai singoli impiegati per la scelta dei propri rappresentanti, accompagnandole con l'elenco degli impiegati che non abbiano preso parte alla votazione.

Ciascun impiegato scrive sulla scheda due nomi: sono dichiarati eletti come effettivi i due candidati che ottengono maggior numero di voti, e supplenti quelli che li seguono immediatamente.

Se, per qualsiasi causa, durante il biennio, venga a mancare taluno degli eletti, i supplenti prendono il posto degli effettivi, e coloro che ottennero maggior numero di voti sono nominati supplenti.

Lo scrutinio è fatto dal prefetto, con l'intervento del consigliere di prefettura addetto al servizio dei Comuni e del segretario del Comune capoluogo della Provincia, o, in caso di assenza od impedimento, di altro impiegato del Comune capoluogo designato dal sindaco.

I rappresentanti degli impiegati non possono partecipare ai Consigli di disciplina, quando si proceda a carico d'impiegati dei Comuni presso i quali essi stessi prestano servizio.

Art. 102.

Le funzioni dei componenti i Consigli di disciplina sono gratuite.

I Consigli di disciplina possono sentire verbalmente l'interessato ed ordinare le indagini, le inchieste e verifiche che ritengano necessarie.

I verbali delle adunanze dei detti Consigli sono sottoscritti da tutti gli intervenuti.

Quando le Amministrazioni non compiano le operazioni cui sono tenute per la costituzione dei Consigli di disciplina, provvede il prefetto.

Art. 103.

Per l'applicazione dell'art. 163 della legge, il prefetto, mentre invita il Consiglio comunale a deliberare sulla proposta di sospensione del segretario, comunica gli addebiti all'interessato per le sue discolpe, da presentarsi nel termine di venti giorni.

Art. 104.

Per gli agenti comunali non si possono adottare divise e distintivi di grado simili a quelli dell'esercito, della marina e di altri corpi armati in servizio dello Stato.

Art. 105.

È vietato di assegnare compensi speciali al segretario, agli impiegati, salariati ed agenti comunali, se non per lavori straordinari effettivamenti prestati.

Art. 106.

Il segretario, gli impiegati, salariati ed agenti del Comune rimangono sospesi fino a giudizio definitivo, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data della citazione diretta del pubblico ministero a comparire all'udienza, quando vengono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati previsti nell'art. 22 della legge, e dalla data del mandato di cattura, quando sono sottoposti a giudizio per qualsiasi delitto.

Art. 107.

Alla famiglia del segretario e degli altri impiegati, salariati ed agenti comunali sospesi è concesso un assegno alimentare in misura non superiore al terzo dello stipendio o salario.

Nel caso che la sospensione sia revocata o che il procedimento penale sia terminato senza condanna, gli impiegati, salariati ed agenti comunali hanno diritto agli stipendi non percepiti, detratte le somme pagate alla famiglia a titolo di assegno alimentare, salvo che sia loro applicata, per gli stessi fatti che hanno dato luogo al giudizio penale, una pena disciplinare che importi la privazione dello stipendio.

Art. 108.

Per la pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e per la cessione degli stipendi si applicano al segretario ed agli altri impiegati, ed ai salariati comunali le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574.

CAPO VI.

Dei regolamenti di polizia e per i servizi comunali e delle tasse comunali.

Art. 109.

I Comuni, con regolamenti di polizia urbana, stabiliscono norme:

1° per gli esercizi di vendita dei generi annonari;

2° per le mète o calmieri dei generi annonari di prima necessità, da imporsi temporaneamente quando le circostanze locali e le consuetudini ne giustifichino l'opportunità;

3° per la nettezza dell'abitato e dei cortili interni delle case; circa il modo e il tempo di costruire, mantenere e spurgare i luoghi e depositi immondi;

4° per lo sgombero delle immondezze e della neve dalle vie e da altri luoghi pubblici, e per l'innaffiamento di tali luoghi e vie;

5° per mantenere la libera circolazione nei luoghi pubblici e per regolare il corso pubblico;

6° per vietare il passaggio in certi luoghi o in certe ore dei veicoli o degli animali, quando ne sia dimostrata la necessità, salvo quanto è stabilito pei velocipedi dal regolamento 16 dicembre 1897, n. 540, e per le automobili e i motocicli, dal regolamento di polizia stradale 8 gennaio 1905, n. 24, e dal regolamento 29 luglio 1909, n. 710, per i veicoli a trazione meccanica senza guide di rotaie; per determinare gli spazi per le fiere, i mercati e i giuochi pubblici, senza pregiudizio dei diritti delle proprietà circostanti;

7° per i bagni in luogo pubblico;

8° per la custodia e circolazione degli animali incomodi o pericolosi;

9° per il cumulo, il deposito e la custodia delle materie accendibili; circa le altre cautele necessarie per evitare gl'incendi, tanto nell'abitato che nelle campagne, e i provvedimenti relativi alla loro pronta estinzione;

10° per l'esercizio delle professioni e dei mestieri rumorosi o altrimenti incomodi.

Possono pure coi regolamenti stessi dettar norme per impedire l'abuso del suono delle campane e per il servizio dei portieri.

È altresì in facoltà dei Comuni di provvedere ad altri oggetti consimili a quelli indicati nel presente articolo, che non siano già regolati dalle leggi o dai regolamenti generali.

In nessun caso i Comuni possono prescrivere l'uso di mezzi e di oggetti che non siano nel dominio pubblico, o il cui monopolio appartenga ad altri per privilegio, senza che sia convenuta coi proprietari dei privilegi una tariffa che escluda ogni abuso. Questa tariffa dev'essere sottoposta all'approvazione dell'autorità cui spetta di approvare il regolamento.

Art. 110.

I Comuni provvedono con regolamenti di polizia rurale:

1° per le comunioni generali dei pascoli esistenti sui beni privati;

2° per condurre e custodire gli animali al pascolo e per impedire i furti campestri;

3° per evitare i passaggi abusivi nelle private proprietà;

4° per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate alla irrigazione ed allo scolo, specialmente nei terreni bonificati e fognati, e per il buon regime delle acque di uso pubblico comunale e di quelle formanti oggetto di un Consorzio che interessi la maggior parte degli abitanti di un Comune o di una frazione, in quanto non vi provvedano le leggi o i regolamenti generali;

5° per regolare la spigolatura e l'esercizio di altri atti consimili sui beni dei privati, quando la popolazione vi abbia diritto;

6° per la manutenzione e la polizia delle strade vicinali, in quanto non vi provvedano le leggi o i regolamenti generali;

7° per il divieto di trasportare carichi in modo contrario alla conservazione in buono stato delle strade;

8° circa i tempi e i modi da osservarsi per la distruzione degli animali, degli insetti, delle crittogame e delle piante nocive all'agricoltura, in quanto non vi provvedano leggi o regolamenti generali;

9° per regolare l'esercizio della pastorizia e dell'industria del latte.

È altresì in facoltà dei Comuni di provvedere ad altri oggetti consimili a quelli contemplati nel presente articolo, che non siano già regolati da leggi o da regolamenti generali.

Art. 111.

Sono materie dei regolamenti edilizi le norme concernenti:

1° la formazione delle Commissioni consultive edilizie;

2° la determinazione del perimetro dell'abitato a cui si devono intendere circoscritte le prescrizioni dei regolamenti stessi;

3° le costruzioni, i restauri, le demolizioni, gli scavi, i depositi di materiale per simili cause, e gli obblighi relativi dei proprietari acciocchè non sia impedita o resa pericolosa la viabilità e non sia deturpato l'aspetto dell'abitato;

4° l'intonaco e le tinte dei muri e delle facciate, quando la loro condizione deturpi l'aspetto dell'abitato, rispettando gli edifizi di carattere monumentale sì pubblici che privati;

5° l'altezza massima dei fabbricati in relazione all'ampiezza delle vie e dei cortili;

6° le sporgenze di qualunque genere sulle vie e piazze pubbliche;

7° i lavori da eseguirsi nel pubblico sottosuolo e la forma delle ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio;

8° la posizione e la conservazione dei numeri civici;

9° la formazione, la conservazione ed il restauro dei marciapiedi, dei portici, dei lastricati e dei selciati nelle vie e piazze, nel caso in cui tali opere possano a termini di legge porsi a carico dei privati;

10° le visite da farsi ai lavori da un delegato del municipio al fine di constatare che nella esecuzione delle opere si osservino le disposizioni delle leggi e dei regolamenti.

Art. 112.

Per i regolamenti di igiene si applicano le disposizioni dell'art. 199 della legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico).

Art. 113.

Per i servizi, di cui assumono direttamente l'impianto e l'esercizio, a sensi dell'art. 182 della legge, i Comuni devono compilare appositi regolamenti, i quali sono deliberati ed approvati a norma delle disposizioni richiamate con lo stesso articolo.

Art. 114.

I Comuni che sono autorizzati, a termini dell'art. 180, ultimo comma della legge, ad imporre una tassa sulle aree fabbricabili devono determinare i criteri di tassazione delle dette aree con apposito regolamento approvato in conformità delle disposizioni richiamate nello stesso articolo.

Art. 115.

Fra le tariffe, che le Giunte municipali sono autorizzate a stabilire dall'art. 135, n. 9, della legge, non sono comprese quelle delle barche e di altri mezzi di trasporto nei porti marittimi, le quali continuano ad essere stabilite dai capitani dei porti, con l'autorizzazione del Ministero della marina, conformemente al disposto degli articoli 163 e 187 del Codice per la marina mercantile ed 837 del relativo regolamento, approvato col R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, serie 2ª.

Art. 116.

I Comuni, per l'esercizio loro consentito del diritto d'imporre stabiliscono, in conformità delle leggi e dei regolamenti generali o

provinciali, e con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

a) le tariffe di ciascuna tassa ed i criteri per l'accertamento;

b) le norme per la formazione della matricola dei contribuenti e per la decisione dei ricorsi in primo grado.

Art. 117.

Alla formazione della matricola delle tasse provvede la Giunta comunale, che può anche avvalersi dell'opera preparatoria di speciali Commissioni da essa nominate.

I ricorsi in primo grado contro l'iscrizione nelle matricole sono decisi da una Commissione scelta dal Consiglio comunale nel proprio seno.

La detta Commissione è costituita di ventun membri nei Comuni con una popolazione superiore ai 400,000 abitanti, di quindici nei Comuni con una popolazione superiore ai 200,000 abitanti, di undici nei Comuni con una popolazione superiore ai 50,000 abitanti, di sette nei Comuni con una popolazione superiore ai 10,000 abitanti, di cinque nei Comuni con una popolazione superiore ai 5000 abitanti, e di tre membri in tutti gli altri.

Le votazioni sono limitate a dodici, nove, sette, quattro, tre o due nomi, a seconda che la Commissione debba essere composta di ventuno, quindici, undici, sette, cinque o tre membri. Sono eletti coloro che hanno riportato maggior numero di voti.

La Commissione, nella prima adunanza, nomina il presidente, nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti.

Funziona da segretario della Commissione il segretario del Comune o chi ne fa le veci, con voto consultivo.

Art. 118.

Possono ricorrere alla Commissione tutti i contribuenti alle imposte e alle sovrimposte nel Comune, di qualunque specie esse siano, e non solo nell'interesse proprio e diretto e contro le tassazioni che li riguardino, ma anche per chiedere che la tassa sia applicata in debita misura a chi risulti indebitamente esonerato o insufficientemente colpito.

Art. 119.

Contro le decisioni della Commissione di primo grado è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 120.

Sulle questioni circa la spettanza delle tasse a Comuni diversi della medesima Provincia, decide, su ricorso dei contribuenti o dei Comuni, la Giunta provinciale amministrativa; se le questioni riguardano Comuni appartenenti a Provincie diverse, decide il ministro dell'interno.

Art. 121.

Nelle epoche fissate dai rispettivi regolamenti deve pubblicarsi, a cura del sindaco, per non meno di quindici giorni, all'albo pretorio, la matricola delle singole tasse comunali.

Le nuove iscrizioni e le variazioni in confronto dell'anno precedente sono notificate, entro lo stesso termine, agli interessati, per ministero del messo comunale.

Decorso il termine stabilito dai regolamenti per la presentazione dei ricorsi di primo grado, la Giunta municipale compila, in base alla matricola, il ruolo delle partite non contestate o definite, che, dopo essere stato vistato dal prefetto e pubblicato per otto giorni, è messo in riscossione.

Contro le risultanze del ruolo si può ricorrere al prefetto, soltanto per iscrizione di partite contestate o non definite, per omissione della prescritta notificazione o per errore materiale. Il prefetto può, in tali casi, sospendere la riscossione delle partite controverse, ordinando la rettifica dell'errore e la regolarizzazione della procedura.

Qualora il Consiglio comunale non costituisca la Commissione, o questa non adempia al suo compito nei termini stabiliti, o quando la Giunta municipale non prepari o non trasmetta i ruoli entro i termini prescritti, ovvero li abbia compilati irregolarmente e si abbiano elementi per ritenere non equamente ripartito il tributo, il prefetto promuove, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa.

Possono compilarsi matricole e ruoli principali e suppletivi per le tasse previste nel bilancio dell'anno in corso e per i due precedenti. Per le partite contestate e successivamente definite possono compilarsi ruoli suppletivi anche dopo decorso il biennio.

Prima di vistare i ruoli delle tasse, il prefetto o, in caso di delegazione, il sottoprefetto deve accertarsi ch'essi siano in corrispondenza alle somme preventivate in bilancio e in conformità ai regolamenti e alle tariffe speciali che li riguardano.

I provvedimenti del prefetto, di cui nel presente articolo, sono definitivi.

Art. 122.

Per l'anticipazione e la riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni ai regolamenti di polizia, edilità e delle tasse comunali, si osservano le norme stabilite nelle leggi 26 gennaio 1865, n. 2134 e 29 giugno 1882, n. 835, nella tariffa approvata col R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, e nel regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103.

Anche pel riparto del prodotto delle pene pecuniarie e delle oblazioni fra i Comuni e gli agenti scovritori delle contravvenzioni ai regolamenti comunali si osservano le norme stabilite nella legge 26 gennaio 1865, n. 2134.

CAPO VII.

Della vigilanza e ingerenza governativa e delle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 123.

I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali, di cui all'art. 205 della legge, devono trasmettersi al prefetto o sottoprefetto in duplice copia per ogni singolo oggetto, affinchè una sia conservata nell'archivio della prefettura o della sottoprefettura.

Quando si tratti di deliberazioni prese in seconda convocazione, si deve unire anche il verbale della prima adunanza, di cui alla prima parte dell'art. 50 del presente regolamento.

I termini di cui agli articoli 207 e 208 della legge decorrono dalla data della registrazione al protocollo della prefettura o sottoprefettura, ancorchè non sia stata rilasciata o sia stata rilasciata con ritardo la ricevuta di cui all'art. 205 della legge.

Art. 124.

Le deliberazioni e gli altri atti per i quali la legge espressamente richieda l'approvazione di un'autorità superiore, non sono esecutori, quand'anche muniti del visto, se non interviene quest'approvazione; nè possono, in base all'art. 208, secondo comma, della legge, essere dichiarati immediatamente esecutori, salvo che ciò non sia espressamente consentito da disposizioni speciali.

Il visto di esecutorietà e il decreto di approvazione dei bilanci devono essere apposti a piè dei medesimi.

Art. 125.

Le deliberazioni concernenti spese facoltative, quando contravvengano alla disposizione dell'art. 306 della legge, o, se i Comuni eccedono il limite legale della sovrimposta, quando non siano state autorizzate ai sensi degli articoli 307 e seguenti della legge, sono annullate dal prefetto.

Art. 126.

Il prefetto nomina gli agenti di custodia delle carceri mandamentali, ed ha facoltà di sospenderli e di rimuoverli.

Approva gli agenti nominati dagli appaltatori comunali della ri-

scossione del dazio consumo, e appone il visto alle patenti di nomina dei collettori esattoriali.

Riconosce come agenti di pubblica sicurezza le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei Comuni, costituite in forza di regolamenti deliberati ed approvati nelle forme di legge, e rilascia il decreto di approvazione alle guardie particolari destinate dai Comuni alla custodia delle loro proprietà.

Art. 127.

Ai commissari prefettizi, che reggono provvisoriamente le Amministrazioni comunali, ai termini del terzo comma dell'art. 1, può il prefetto delegare le attribuzioni delle quali egli è investito dalla legge, salvo la sua ratifica ai singoli provvedimenti da essi adottati.

Lo stesso procedimento potrà il prefetto adottare nel caso previsto dall'art. 313 della legge.

Art. 128.

In esecuzione dell'art. 214 della legge, la Giunta provinciale amministrativa, prima di procedere all'emissione del mandato d'ufficio per una spesa ritenuta obbligatoria, deve decidere sull'obbligatorietà della stessa, e provvedere, quando occorra, per l'apposito stanziamento in bilancio, astenendosi dall'emettere il mandato fino a quando non sia decorso il termine per presentare i ricorsi in via gerarchica contro la dichiarazione di obbligatorietà, o non sieno risoluti i ricorsi presentati.

Art. 129.

I regolamenti comunali dei dazi e delle imposte comunali e i regolamenti di edilità e polizia rurale dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e quelli di polizia urbana, dopo il visto del prefetto, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni.

Anche i regolamenti di igiene, approvati ai sensi dell'art. 200 della legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico), devono essere pubblicati nel modo stabilito col precedente comma.

La raccolta dei regolamenti e delle tariffe di cui al n. 37 dell'allegato n. 4, dev'essere tenuta dall'ufficio comunale a disposizione del pubblico perchè possa prenderne cognizione.

Art. 130.

I nomi dei contravventori ai regolamenti comunali, che hanno conciliato la contravvenzione o che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato, devono essere pubblicati all'albo pretorio.

TITOLO IV.

Dell'Amministrazione provinciale

Capo I.

Del Consiglio provinciale.

Art. 131.

L'avviso per la convocazione dei consiglieri provinciali alla prima adunanza della sessione ordinaria è fatto per iscritto dal presidente che scade d'ufficio e, se occorre, da lui rinnovato.

Per la seconda convocazione dei consiglieri provinciali, in seduta ordinaria o straordinaria, non occorre un nuovo avviso, quando quello di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda pel caso che rendasi necessaria.

Art. 132.

La presidenza del Consiglio provinciale è assunta dal consigliere anziano, quando manchino il presidente e il vice presidente.

In mancanza del segretario e del vice segretario, ne assume provvisoriamente le funzioni il consigliere più giovane.

Art. 133.

Ogni Provincia deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che devono essere portati alla conoscenza del pubblico.

Art. 134.

Le deliberazioni prese nel corso dell'anno dal Consiglio provinciale in adunanze straordinarie devono essere pubblicate con gli atti della sessione ordinaria.

Non si pubblicano le deliberazioni annullate.

Art. 135.

Le disposizioni contenute negli articoli 127 e 204 della legge si applicano anche ai Consigli provinciali per le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti della Provincia, o di più Comuni in essa compresi, alle quali non sieno applicabili le regole degli Istituti di carità e di beneficenza.

Art. 136.

Alle deliberazioni del Consiglio provinciale si applicano le disposizioni dell'art. 49.

Capo II.

Del presidente e dei membri della Deputazione provinciale; dell'ufficio, del segretario e degli impiegati e salariati della Provincia.

Art. 137.

Alla nomina del presidente e dei membri della Deputazione provinciale si procede con votazione separata. A tali nomine si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56 e 60 relative alla nomina del sindaco e della Giunta municipale.

Art. 138.

Agli effetti dell'art. 244 della legge tra i deputati provinciali è compreso anche il presidente della Deputazione provinciale.

Art. 139.

La Deputazione provinciale è convocata dal suo presidente.

La Deputazione si aduna almeno due volte al mese per la spedizione degli affari.

Ai deputati provinciali è applicabile la disposizione dell'art. 57.

Art. 140.

L'indennità di presenza al presidente ed ai membri della Deputazione provinciale, di cui all'art. 280 della legge, non può essere mai superiore a L. 10 per ogni giorno di seduta, oltre il rimborso delle spese effettive di viaggio.

Art. 141.

Il Ministero dell'interno, presi gli opportuni accordi con gli altri Ministeri, dà le necessarie istruzioni per la relazione generale che la Deputazione provinciale è tenuta a presentare in ogni anno, secondo l'art. 242, n. 12, della legge.

Art. 142.

Alle deliberazioni della Deputazione provinciale si applicano le disposizioni dell'art. 58.

Art. 143.

Il segretario capo dell'Amministrazione provinciale, o chi ne fa le veci, assiste alle sedute della Deputazione, ha voto consultivo circa la legalità di ogni proposta o deliberazione, e redige il verbale dell'adunanza, che dev'essere sottoscritto dal presidente, dal deputato anziano e dal segretario. Egli deve tenere un registro degli intervenuti e dei mancanti alle singole adunanze. Questo registro, firmato in ciascuna seduta dai membri intervenuti, è presentato al Consiglio provinciale nella prima adunanza della sessione ordinaria.

Art. 144.

La Deputazione provinciale deve compilare apposito regola-

mento per gli impiegati e i salariati degli uffici provinciali, in conformità dell'art. 91.

Agli impiegati e salariati degli uffici provinciali sono applicabili le disposizioni degli articoli 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 107 e 108.

Art. 145.

Il segretario capo dell'Amministrazione provinciale deve tenere, per i servizi provinciali, gli elenchi ed i registri analoghi a quelli stabiliti per l'Amministrazione comunale con l'allegato n. 4.

Art. 146.

Per la esazione, il versamento e la liquidazione dei diritti di segreteria, di cui all'art. 265 della legge, si osservano le norme stabilite con l'art. 85.

Art. 147.

Le deliberazioni della Deputazione provinciale di cui all'articolo 243 della legge devono essere pubblicate all'albo pretorio e, per estratto, nel foglio degli annunzi legali della Provincia.

CAPO III.

Della vigilanza e ingerenza governativa e delle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 148.

I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli e delle Deputazioni provinciali sono trasmessi al prefetto, in estratti distinti per ogni singolo oggetto e in duplice copia.

Una delle copie deve conservarsi nell'archivio della prefettura.

Il termine di cui all'art. 260 della legge decorre dalla data della registrazione al protocollo della prefettura, ancorchè non sia stata rilasciata, o sia stata rilasciata con ritardo, la ricevuta di cui all'art. 258 della legge.

Art. 149.

Sono applicabili alle Provincie le disposizioni contenute negli articoli 123, secondo comma, 124, 125, 127 e 128.

È altresì applicabile la disposizione dell'art. 122.

Art. 150.

Nella sessione ordinaria, il prefetto fa iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio provinciale tutti gli oggetti che riguardano lo interesse generale dello Stato, ai quali il Consiglio provinciale sia tenuto a provvedere.

TITOLO V.

Disposizioni comuni alle Amministrazioni comunali e provinciali

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 151.

Quando il Consiglio è, per qualsiasi causa, ridotto in numero di consiglieri tale da non poter funzionare, e non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 272, primo comma, della legge, si procede alle elezioni suppletorie.

Art. 152.

Nei Comuni divisi in frazioni aventi rappresentanza separata, ogni qualvolta il numero dei consiglieri da eleggere per qualsiasi causa raggiunga i due terzi o superi il terzo del numero complessivo dei consiglieri assegnati al Comune, si provvede rispettivamente alle elezioni generali o a quelle suppletorie per tutti i posti vacanti.

La stessa norma si applica per le elezioni provinciali.

Art. 153.

Il Consiglio comunale, nella sessione di primavera, e il Consiglio provinciale, nella sessione ordinaria, procedono, in conformità dell'art. 271 della legge, all'estrazione del terzo da rinnovarsi, comprendendo nel sorteggio rispettivamente anche il sindaco e gli assessori, il presidente ed i membri della Deputazione provinciale.

Il terzo dei consiglieri da sorteggiare viene diminuito del numero corrispondente ai posti vacanti per qualsiasi causa fra i consiglieri soggetti a sorteggio. Se invece i posti vacanti siano fra i consiglieri non soggetti a sorteggio, si deve procedere alle elezioni dei consiglieri occorrenti per coprire tali vacanze in aggiunta al terzo sorteggiato; in tal caso, il numero dei voti servirà a determinare la scadenza degli eletti.

Se nell'intervallo che corre fino al giorno delle elezioni si verifichino vacanze fra i consiglieri che furono soggetti al sorteggio, si considerano come non sorteggiati gli ultimi estratti, in numero corrispondente ai posti vacanti.

Art. 154.

Il mandato dei consiglieri eletti nelle elezioni suppletorie, ai termini dell'art. 272 della legge, cessa insieme con quello del terzo del Consiglio, del quale facevano parte i consiglieri così sostituiti.

Se questi avevano scadenza diversa, si applica la disposizione dell'art. 271, quarto comma, della legge, per determinare quali fra i nuovi eletti si intendono surrogati ai consiglieri che avrebbero dovuto durare in carica per minor tempo.

Per i consiglieri comunali, quando sono ripartiti tra le frazioni, e per i consiglieri provinciali, le disposizioni del comma precedente, della seconda parte del secondo comma dell'articolo precedente e della seconda parte del quarto comma dell'art. 271 della legge, sono limitate ai soli consiglieri eletti in quelle frazioni od in quei mandamenti cui appartenevano i consiglieri scaduti in anticipazione.

Art. 155.

Nei Comuni nei quali le frazioni hanno una rappresentanza separata, al sorteggio dei consiglieri si procede cumulativamente fra i componenti l'intero Consiglio.

Art. 156.

Nel caso di annullamento delle elezioni, gli eletti non possono prendere parte alle adunanze consiliari, salvo che sia stato prodotto ricorso contro la deliberazione di annullamento e l'esecuzione di questa sia stata sospesa dal competente collegio giurisdizionale.

Art. 157.

L'assessore, o il deputato provinciale, eletto straordinariamente in sostituzione di un altro, non acquista la prerogativa dell'anzianità del surrogato in pregiudizio degli assessori o dei deputati provinciali in carica.

Art. 158.

Le Giunte e le Deputazioni, quando non sono aperte le sessioni dei Consigli, prendono atto delle rinunzie presentate dai loro membri e anche di quelle dei consiglieri.

In caso di rifiuto o di mancanza a provvedere sulle dimissioni, il dimissionario può chiedere alla Giunta provinciale amministrativa di prendere atto delle sue dimissioni facendo uso dei poteri ad essa conferiti dagli articoli 214 e 262 della legge.

Le dimissioni non possono più essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto.

Art. 159.

Qualora l'eletto alle cariche di sindaco, di assessore, di presidente del Consiglio provinciale e della Deputazione provinciale, e di deputato provinciale venga a trovarsi in uno dei casi contemplati dagli articoli 22 e 23 della legge, il prefetto promuove i provvedimenti dei competenti collegi per la cancellazione dalle liste elettorali o per la decadenza dalla carica di consigliere.

La cancellazione dalle liste elettorali importa di pieno diritto la decadenza dalla carica di consigliere; e questa, la decadenza da sindaco, assessore, presidente del Consiglio provinciale e della Deputazione provinciale, e deputato provinciale.

Per la decadenza del sindaco ai sensi del penultimo comma dell'art. 142 della legge, si osservano le disposizioni del primo comma dell'art. 160 del presente regolamento.

Art. 160.

La decadenza dagli uffici di consigliere, di assessore o di deputato provinciale, nei casi previsti dagli articoli 276 e 277 della legge, è dichiarata d'ufficio rispettivamente dal Consiglio comunale o provinciale, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

La relativa dichiarazione può essere promossa da qualunque cittadino o dal prefetto, ma non dà mai luogo alla sostituzione di coloro che ebbero maggior numero di voti, a' termini dell'articolo 84 della legge, quand'anche la causa fosse preesistente alle elezioni.

Contro la dichiarazione di decadenza e contro il rifiuto di pronunciarla è ammesso, nel caso dell'art. 276, il ricorso ai termini degli articoli 87 e 95 della legge, e, nel caso dell'art. 277, il ricorso in via straordinaria al Re o alla quarta sezione del Consiglio di Stato, a norma del capoverso dell'art. 319 della legge stessa.

Art. 161.

Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.

Per le deliberazioni concernenti persone deve farsi constare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.

Se le deliberazioni concernano questioni di persone, dal verbale deve constare che si è anche deliberato in seduta segreta.

Art. 162.

Quando hanno luogo votazioni a scrutinio segreto, le schede, per qualsiasi motivo contestate od annullate, devono essere vidimate dal presidente, da uno almeno degli scrutatori e dal segretario e devono essere conservate in archivio.

Art. 163.

Il certificato della seguita pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio comunale e provinciale, della Giunta municipale e della Deputazione provinciale, quando la pubblicazione è prescritta dalla legge o dal regolamento, deve far menzione se siansi prodotte opposizioni contro di esse.

Tale certificato dev'essere riportato in tutte le copie delle deliberazioni rilasciate per qualsiasi scopo dalla segreteria del Comune o della Provincia.

Art. 164.

Il Governo del Re può, in qualunque tempo, sia sopra ricorso o denuncia, come per propria iniziativa, dichiarare con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, la nullità dei provvedimenti e delle deliberazioni che contengano violazioni di leggi o di regolamenti generali o speciali.

Può pure, con l'osservanza delle stesse forme, dichiarare la nullità dei regolamenti locali che siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali.

La nullità si estende anche alle relative approvazioni della Giunta provinciale amministrativa e del prefetto.

Art. 165.

In caso di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, la spesa del commissario e della Commissione, di cui all'art. 317 della legge, è a carico, rispettivamente, dell'erario comunale e provinciale.

Il commissario e la Commissione devono fare una relazione sui provvedimenti emessi durante la loro gestione.

La relazione stessa dev'essere presentata alle rispettive Amministrazioni e al prefetto.

È riservato ai Consigli il deliberare la stampa.

Nello stesso giorno in cui è notificato il risultato delle elezioni agli eletti, il commissario e la Commissione convocano il Consiglio per la nomina della Giunta municipale e della Deputazione provinciale. Appena resa esecutoria la deliberazione di nomina, il commissario e la Commissione devono fare la consegna dell'ufficio alla Giunta o alla Deputazione.

CAPO II.

Della Cassa e del tesoriere.

Art. 166.

Il sindaco ed il presidente della Deputazione provinciale devono, a intervalli non superiori ai due mesi, procedere, in confronto del tesoriere (anche se esso sia l'esattore o il ricevitore) e con l'assistenza del segretario del Comune e della Provincia, e con quella del ragioniere, ove esiste, alla verificazione dei fondi esistenti nella Cassa e dello stato delle riscossioni.

Le verificazioni alla Cassa del tesoriere consorziale sono fatte per tutto il Consorzio dal presidente del Consorzio stesso, il quale deve accertarsi che effettivamente esistono in Cassa i fondi spettanti a ciascun Comune, in base alle situazioni presentate dai rispettivi sindaci.

Lo stesso riscontro deve farsi, quando il tesoriere abbia la gestione di altri enti.

Di ogni verificazione si stende verbale in triplo originale sottoscritto dagli intervenuti: uno da consegnarsi al tesoriere, un altro da conservarsi nell'ufficio comunale o provinciale, e il terzo da spedirsi alla prefettura o sottoprefettura.

Non sono applicabili le precedenti disposizioni quando il servizio di tesoreria di un Comune o di una Provincia sia affidato ad un Istituto di emissione, ma debbono essere determinate nel contratto le norme per esercitare il controllo sui versamenti, per riconoscere a non lunghi intervalli la situazione del conto corrente e per assicurare il regolare pagamento dei mandati.

Art. 167.

In ogni cambiamento del sindaco e del presidente della Deputazione provinciale, si procede a una verificazione straordinaria di cassa.

Verificazioni straordinarie possono essere sempre disposte dall'Amministrazione e dagli uffici governativi dai quali essa dipende. Questi possono anche chiedere che, a cura degli uffici contabili comunale e provinciale, i verbali di verificazione, così ordinaria come straordinaria, siano corredati dell'estratto del libro mastro, constatante le riscossioni e i pagamenti eseguiti per ciascun articolo del bilancio, in corrispondenza alla verificazione eseguita.

In queste verificazioni si deve altresì accertare se gli inventari, con le loro successive aggiunte e modificazioni, siano tenuti esattamente in conformità dell'art. 175.

Art. 168.

Gli esattori-tesorieri, i tesorieri aventi la gestione di più Comuni e i ricevitori-tesorieri devono tenere contabilità separate e conservare distintamente i fondi e i titoli di credito di ciascuna Amministrazione.

Gli Istituti di emissione, che abbiano la gestione del servizio di tesoreria di uno o più Comuni o Provincie, sono dispensati dall'obbligo di conservare distintamente i fondi di ciascuna Amministrazione, ed anche dall'obbligo derivante dal disposto del secondo comma dell'art. 171, fatta eccezione per i titoli di credito, che debbono in ogni caso essere tenuti distinti.

Art. 169.

Tanto il tesoriere quanto l'esattore e il ricevitore aventi l'ufficio di tesoriere, sono tenuti a prestare una cauzione in beni stabili o in titoli di Stato, non inferiore al sesto delle entrate effettive del Comune e della Provincia, nè possono essere dispensati da tale obbligo.

La cauzione stessa, però, potrà essere prestata nella somma inferiore a quella suindicata, che sarà stabilita con apposito regolamento pel servizio di tesoreria, deliberato dal Consiglio ed approvato dal prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, purchè nel regolamento stesso sia pure determinata la somma massima che il tesoriere potrà tenere in cassa, e che non dovrà mai eccedere i due terzi dell'ammontare della cauzione, e siano prescritte le modalità per il deposito delle somme eccedenti tale misura.

La disposizione del precedente comma non è applicabile quando la gestione del servizio di tesoreria della Provincia e dei Comuni sia affidata ad un Istituto di emissione, nel qual caso si dovrà stabilire nei relativi contratti il limite della giacenza infruttifera di cassa.

La prestazione e lo svincolo della cauzione dei tesorieri devono sottoporsi per i Comuni all'approvazione del prefetto, su conforme parere del Consiglio di prefettura, e per le Provincie al visto della Corte dei conti. Se i tesorieri sono anche esattori o ricevitori, si applicano inoltre, tanto alla prestazione che allo svincolo della loro cauzione, le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, testo unico 29 giugno 1902, n. 281, e del relativo regolamento 10 luglio 1902, n. 296.

Per la valutazione della cauzione del tesoriere si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 della citata legge sulla riscossione delle imposte.

Art. 170.

Sono applicabili ai tesorieri le incompatibilità di cui agli articoli 14 e 15 della legge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico).

Art. 171.

Il tesoriere, quando tale ufficio non sia sostenuto dall'esattore, dal ricevitore o da un Istituto di credito, deve avere il suo ufficio nella sede dell'Amministrazione, o nella località che venga designata nel capitolato d'oneri.

Il tesoriere, anche se esattore o ricevitore, deve avere apposita cassa-forte, destinata esclusivamente ai fondi del Comune o della Provincia, tenendo distinti i fondi della contabilità corrente da quelli riservati a speciali destinazioni.

In caso di incassi straordinari per mutui, riscossioni di capitali od altro, può la Giunta provinciale amministrativa ordinarne il versamento nella Cassa dei depositi e prestiti o in un Istituto di emissione o nella Cassa postale di risparmio, in nome del Comune o della Provincia, per provvedere ratealmente all'impiego dei fondi relativi. Il versamento è obbligatorio quando tali incassi, insieme con i fondi di cassa, superino l'ammontare dei due terzi della cauzione, a meno che non sia dimostrata l'imminenza dei pagamenti per somme equivalenti.

Art. 172.

L'Amministrazione ha l'obbligo di trasmettere al tesoriere:

a) il bilancio di previsione reso esecutorio;

b) le deliberazioni esecutorie relative a storni, prelevamenti dai fondi delle spese impreviste e di riserva, quelle relative a pagamenti su fondi a calcolo, e qualsiasi altra deliberazione di nuove e maggiori spese, nonchè il provvedimento del sindaco e del presidente della Deputazione provinciale di cui all'art. 204;

c) le partecipazioni di nomina degli amministratori.

Art. 173.

Il tesoriere deve tenere al corrente e custoditi con le necessarie cautele:

1° il registro di cassa;

2° il bollettario delle riscossioni, che dev'essere vidimato preventivamente dal capo dell'amministrazione, o da un suo delegato;

3° il registro dei ruoli e dei titoli di riscossione, e le note di maggiori entrate;

4° i mandati di pagamento, divisi per articoli e cronologicamente ordinati;

5° i verbali di verificazione di cassa;

6° tutti gli altri registri che si rendessero necessari per l'importanza della gestione, o che fossero prescritti da speciali regolamenti o capitolati di servizio.

Art. 174.

Quando venga a cessare, per qualsiasi ragione, la gestione di un tesoriere, deve aver luogo, col passaggio di cassa, la verifica di cui al precedente art. 166, redigendosi apposito verbale, da porsi a corredo del conto, per la separazione delle responsabilità del cessante e del nuovo tesoriere.

CAPO III.

Del patrimonio e dei contratti.

Art. 175.

Tutti i beni, di qualsiasi natura, delle Provincie e dei Comuni devono essere inventariati in conformità degli articoli 174 e 251 della legge.

L'inventario dei beni di uso pubblico consiste in uno stato descrittivo dei medesimi.

Quello dei beni patrimoniali immobili, da farsi in appositi registri di consistenza, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità e i dati catastali;

b) i titoli di provenienza;

c) l'estimo o il reddito imponibile, la rendita annuale media, decennio per decennio, ed il valore fondiario approssimativo;

d) le servitù e gli oneri di cui sono gravati;

e) l'uso speciale cui sono addetti.

I registri di consistenza devono presentare la distinzione dei beni fruttiferi dagli infruttiferi.

I diritti, le servitù e le azioni, che per l'art. 415 del Codice civile sono considerati come beni immobili, sono descritti insieme col fondo al quale si riferiscono, e se non si riferiscono ad immobili del Comune o della Provincia, sono descritti a parte.

Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, devono essere dati in consegna al segretario o ad altro impiegato in pianta, che ne sarà responsabile, per mezzo di inventari dimostranti:

1° la designazione degli stabilimenti o dei locali in cui si trovano;

2° la loro denominazione secondo la diversa natura e specie;

3° la quantità od il numero secondo le varie specie;

4° il valore determinato in base al prezzo di acquisto, ove non sia altrimenti stabilito.

I diritti e le azioni, che per l'art. 418 del Codice civile sono considerati come beni mobili, sono descritti a parte.

Tutti gli aumenti e le diminuzioni, che si avverano nel valore e nella consistenza dei beni, devono essere registrati nell'inventario.

Art. 176.

I capitolati per i contratti eccedenti le lire cinquecento per i Comuni, e le lire tremila per le Provincie, devono riportare l'approvazione, rispettivamente, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale.

In essi devono essere stabilite le norme per la consegna ed il collaudo dei valori, nonchè per la cessione degli appalti, la rescissione dei contratti, i sequestri ed i pignoramenti, ritenendosi, in

caso di silenzio, applicabili le disposizioni degli articoli 337 a 365 della legge sui lavori pubblici.

I capitolati per i contratti eccedenti le lire ottomila devono essere trasmessi immediatamente al Consiglio di prefettura per il suo parere, ai termini dell'art. 186 della legge.

Art. 177.

Per le alienazioni, le locazioni e gli appalti, pei quali occorrano i pubblici incanti, ai termini degli articoli 183 e 256 della legge, si osservano le norme prescritte dal titolo II del regolamento sulla contabilità generale dello Stato del 4 maggio 1885, n. 3074.

Per la licitazione privata si osservano le norme dell'art. 100 dello stesso regolamento.

La scelta della licitazione o della trattativa privata deve essere deliberata dal Consiglio e determinata dall'importanza dell'oggetto, ovvero dalla natura del servizio cui si tratta di provvedere. Tale deliberazione può essere presa anche all'atto dell'approvazione del progetto di cui all'art. 302 della legge.

Il semplice visto alle deliberazioni consiliari, ai termini dell'articolo 208 della legge, e quello ai contratti, prescritto dagli articoli 187 e 256, o le deliberazioni che fossero intervenute per parte dell'autorità tutoria, non possono mai tener luogo dell'autorizzazione prefettizia.

L'autorizzazione del prefetto non occorre quando siano andati deserti due esperimenti d'asta o non siasi in essi raggiunto il limite fissato dall'amministrazione; ma in tal caso, nel contratto a licitazione o trattativa privata, non si possono variare, a danno del Comune o della Provincia, le condizioni ed il limite di prezzo stabiliti per i pubblici incanti.

Il visto deve apporsi agli atti di aggiudicazione definitiva, quando non debba seguire formale contratto.

Per gravi motivi d'interesse pubblico e del Comune e della Provincia, il prefetto può, sentito il Consiglio di prefettura, negare l'esecutorietà ai contratti, quantunque riconosciuti regolari.

Art. 178.

I regolamenti per i servizi in economia, di cui agli articoli 180 e 256 della legge, devono essere deliberati dal Consiglio.

Anche per questi occorre la preventiva autorizzazione prefettizia, quando l'importo di essi richiederebbe la formalità dei pubblici incanti, salvo quanto è stabilito con l'art. 16 della legge 29 marzo 1903, n. 103, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni, con l'art. 18 della legge 27 febbraio 1908, n. 89, sulle case popolari o economiche, e con l'art. 38 della legge 7 maggio 1908, n. 248, sui dazi di consumo.

Art. 179.

Tutte le cauzioni prestate a garanzia dei contratti stipulati nell'interesse delle Provincie e dei Comuni devono, a cura delle parti interessate, essere versate alla Cassa depositi e prestiti.

Tuttavia le cauzioni che non hanno la durata superiore ai tre mesi possono essere versate alla Cassa provinciale o alla tesoreria comunale, salvo l'obbligo del versamento alla Cassa depositi e prestiti od alla Cassa postale di risparmio, quando l'ammontare di tali cauzioni, insieme coi fondi di Cassa e con gli incassi straordinari di cui al precedente art. 171, superi i due terzi della cauzione del cassiere provinciale o del tesoriere comunale.

Anche i depositi per concorrere alle aste devono essere eseguiti alla Cassa provinciale o alla tesoreria comunale, e non possono mai essere ricevuti da chi presiede l'asta.

Art. 180.

Lo svincolo della cauzione deve essere autorizzato rispettivamente dalla Deputazione provinciale e dalla Giunta comunale. Le relative deliberazioni devono essere approvate dal prefetto, previa constatazione, a cura e responsabilità del medesimo, dell'adempimento delle condizioni e degli obblighi assunti col contratto cui la cauzione si riferisce, e previa definizione delle relative contabilità.

Qualora lo svincolo sia di cauzione prestata mediante annotazione d'ipoteca su certificati del debito pubblico, oppure quando rappresenti o sia l'effetto di una transazione, ovvero importi rinuncia ad azioni creditorie o diminuzione del patrimonio comune o provinciale, occorrono la deliberazione rispettivamente del Consiglio provinciale e del Consiglio comunale e l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Se, per legge o per regolamento, fossero prescritte altre speciali formalità per lo svincolo di determinate cauzioni, il prefetto deve assicurarsi, prima di dare la propria approvazione, se esse siano state adempiute.

Art. 181.

Per il deposito e lo svincolo della cauzione prestata dalle associazioni cooperative fra operai, e dai consorzi di società cooperative costituiti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 179 e 180, osservate le disposizioni contenute nelle leggi 12 maggio 1904, n. 178, e 19 aprile 1906, n. 126, e nel regolamento 17 marzo 1907, n. 146.

Art. 182.

I depositi per le spese contrattuali devono risultare dal registro esistente nell'ufficio di segreteria della Provincia o del Comune, e sono fatti alla Cassa provinciale o alla tesoreria comunale.

I prelevamenti si fanno con buoni firmati dal segretario e, ove esiste, dal ragioniere della Provincia o del Comune, ed ogni buono deve indicare il cognome e nome del depositante, l'ammontare del deposito, l'oggetto cui esso si riferisce, il numero corrispondente del registro dei depositi e quello della bolletta rilasciata dal cassiere o dal tesoriere, nonchè i prelevamenti già avvenuti in precedenza.

Appena esauriti gli adempimenti prescritti per i contratti, il segretario deve compilare la distinta delle spese, e questa, riconosciuta regolare dal ragioniere, ove esiste, è liquidata dal presidente della Deputazione provinciale o dal sindaco.

L'eventuale rimanenza è immediatamente restituita al depositante, a mezzo di buono da emettersi nelle forme sopraindicate.

CAPO IV.

Dell'anno finanziario.

Art. 183.

L'esercizio dell'anno finanziario comprende, oltre le operazioni relative alle entrate e alle spese autorizzate col bilancio, quelle legalmente approvate, e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio durante l'esercizio stesso.

Art. 184.

Sono materie del conto del bilancio:

a) le entrate accertate e scadute dal 1° gennaio al 31 dicembre;

b) le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo, in virtù di deliberazioni, debitamente approvate dalla competente autorità;

c) le riscossioni degli esattori e tesorieri, i versamenti nella tesoreria del Comune e della Provincia, e i pagamenti effettuati nel periodo sopraindicato.

Sono materia del conto generale del patrimonio: il valore degli immobili, giusta i relativi registri di consistenza, e quello dei mobili, delle derrate, del materiale, e altri valori risultanti dagli inventari, i crediti e debiti, e le variazioni di essi, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino per altra causa.

Art. 185.

Le operazioni tutte per accertare entrate, per impegnare e ordinare spese, per effettuare riscossioni ed eseguire pagamenti, in conto dell'esercizio, si compiono col 31 dicembre.

In conseguenza, tutti i conti relativi al medesimo esercizio si chiudono con le operazioni compiute in quel giorno.

CAPO V.

Del bilancio di previsione.

Art. 186.

Nella sessione di autunno del Consiglio comunale e in quella ordinaria del Consiglio provinciale, il sindaco e il presidente della Deputazione provinciale presentano il bilancio di previsione per l'anno seguente, il quale consta della previsione dell'entrata e della spesa.

Le entrate e le spese, che s'iscrivono in esso, rappresentano la competenza dell'esercizio, cioè, per le entrate, quanto si crede che potranno produrre, durante l'anno finanziario, i diversi cespiti di entrata, e, per le spese, quelle che si prevede di dover fare nel corso del suddetto periodo.

Art. 187.

Le entrate del bilancio sono classificate in tre titoli: entrate effettive, movimento di capitali, contabilità speciali.

Le entrate effettive rappresentano vere entrate e importano aumento nella sostanza patrimoniale. Si dividono in due capi: entrate ordinarie ed entrate straordinarie.

Sono ordinarie le entrate originate da cause permanenti o dipendenti dal normale andamento dell'amministrazione. Sono straordinarie tutte le altre.

Il movimento di capitali comprende le operazioni che concernono trasformazioni della sostanza patrimoniale attiva, come vendite di beni fruttiferi, affrancazione di canoni attivi, creazione di debiti.

Le contabilità speciali comprendono due capi: partite di giro, cioè entrate che hanno effetto puramente figurativo, ed entrate degli stabilimenti speciali amministrati dal Comune o dalla Provincia.

Art. 188.

Le spese del bilancio sono distinte in tre titoli:

Spese effettive, movimento di capitali e contabilità speciali.

Le spese effettive rappresentano vere spese e importano diminuzione nella sostanza patrimoniale.

Tali spese si dividono in obbligatorie e facoltative; le obbligatorie in ordinarie e straordinarie; le ordinarie, in fisse e variabili.

Sono spese obbligatorie quelle poste a carico dei Comuni e delle Provincie dalle leggi. Le altre sono facoltative.

Sono spese ordinarie quelle originate da cause permanenti o dipendenti dal normale andamento dell'amministrazione. Le altre sono straordinarie.

Sono spese fisse quelle derivanti da leggi organiche o da impegni permanenti e che hanno scadenza determinata.

Sono spese a calcolo quelle di carattere variabile, relative a servizi per i quali siano stanziati in bilancio appositi fondi, di cui l'impiego effettivo non può prevedersi che in via approssimativa.

Nella formazione del bilancio si deve indicare, per ciascun articolo, se la spesa sia fissa o a calcolo

Il movimento di capitali comprende le operazioni che concernono trasformazioni della sostanza patrimoniale passiva, come rinvestimento di capitali in acquisto o costruzione di immobili capaci di dare una rendita, affrancazione di canoni passivi, estinzione di debiti.

Le contabilità speciali comprendono due capi: partite di giro, cioè spese che hanno effetto puramente figurativo, e spese degli stabilimenti amministrati dal Comune o dalla Provincia.

Art. 189.

Le entrate e le spese di ciascuna delle due parti, di cui ai precedenti articoli, sono inscritte in bilancio in categorie distinte per materia.

Le categorie si dividono in articoli:

a) secondo i diversi servizi attinenti alla stessa materia e al medesimo scopo;

b) per le spese fisse, che devono essere tenute distinte dalle variabili;

c) per le spese di materiale.

Non si cumulano in uno stesso articolo entrate o spese relative a diversi servizi.

Gli articoli del bilancio devono avere un numero d'ordine continuativo per le entrate e un altro per le spese.

Essi si suddividono in lettere.

Art. 190.

Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcun diffalco per spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.

Parimente le spese devono figurare in bilancio per intero e senza essere diminuite di qualunque entrata.

Art. 191.

Il bilancio di previsione deve essere integralmente deliberato dal Consiglio, con la suddivisione in categorie, articoli e lettere.

Ad esso sono uniti gli allegati necessari a giustificazione delle proposte, e una relazione nella quale siano svolti i motivi delle proposte stesse.

Il bilancio deve chiudersi con un riassunto delle diverse parti e degli articoli, e presentare distinte le spese ordinarie dalle straordinarie, le obbligatorie dalle facoltative, e dimostrare i risultati finali che emergono dalle previsioni.

Art. 192.

Ogni spesa straordinaria da eseguirsi ripartitamente in più anni devesi iscrivere in apposito articolo, e per quella parte soltanto che scade nell'anno.

Quest'articolo si ripete nei bilanci successivi, fino ad estinzione della somma totale ripartita.

Art. 193.

Costituiscono i residui attivi e passivi di un esercizio le entrate accertate e non riscosse e le spese legalmente impegnate, liquidate, ordinate, e non pagate.

Nel bilancio il conto di essi sarà tenuto sempre distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa relativa ai residui possa essere imputata sul fondo della competenza e viceversa.

In nessun caso si può iscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata o in spesa, che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.

Essi sono riportati in apposita tabella descrittiva, la quale deve essere comunicata al tesoriere.

Art. 194.

Al bilancio di previsione dev'essere allegata una tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti, con la dimostrazione della condizione di esigibilità dei residui attivi.

L'avanzo di amministrazione non può essere impiegato se non in spese che abbiano carattere straordinario e transitorio per un solo esercizio. Di tali spese devono essere indicati nella suddetta tabella i corrispondenti articoli del bilancio, e dei relativi fondi non si può disporre durante l'esercizio se non quando sia dimostrata, con la deliberazione che approva il conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso, la effettiva disponibilità dell'avanzo applicato al bilancio.

L'applicazione del disavanzo risultante dalla tabella suddetta è obbligatoria.

Quando i risultati dell'ultimo esercizio chiuso, in confronto all'avanzo od al disavanzo iscritto nel bilancio, siano tali da alterarne il pareggio, il Consiglio comunale o provinciale deve deliberare i mezzi per assestare il bilancio stesso.

Art. 195.

La revisione dei bilanci dei Comuni, per i quali si richiede l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa all'eccedenza della sovrimposta, è fatta dalla ragioneria delle prefetture, la quale, tenendo conto dei rilievi e delle osservazioni delle varie divisioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, nonchè delle osservazioni e dei rilievi delle sottoprefetture, per i bilanci dei Comuni compresi negli altri circondari della Provincia, propone, con relazione firmata dal funzionario estensore e dal ragioniere dirigente l'ufficio, i provvedimenti atti ad assicurare la regolarità e sincerità dei bilanci, come a rimuovere tutte le cause di possibili disavanzi o disordini amministrativi e contabili, accertando in ispecie che le entrate previste siano tali da poter essere presumibilmente realizzate per intero e che le dotazioni dei singoli servizi siano sufficienti.

L'ufficio di ragioneria deve pure in particolar modo tener conto di tutte le spese aventi carattere facoltativo, ancorchè siano erroneamente stanziate fra le spese obbligatorie, e, per ciascuna di tali spese facoltative, deve accertare se costituiscano impegni preesistenti alla legge 23 luglio 1894, n. 840, e siano contenute entro i limiti dei rispettivi stanziamenti fatti nel bilancio dell'esercizio 1894.

La relazione dell'ufficio di ragioneria è trasmessa col bilancio al consigliere di prefettura competente, il quale formula, in apposita relazione, le definitive proposte da sottoporsi alle determinazioni dell'autorità tutoria. La relazione dev'essere approvata e firmata dal consigliere delegato.

La stessa procedura si segue per la revisione dei bilanci dei Comuni, che non sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Nel circondario direttamente dipendente dal prefetto, le proposte definitive per questi bilanci sono sottoposte alle decisioni del medesimo. Negli altri circondari della Provincia, la revisione è eseguita dalla rispettiva sottoprefettura ed il sottoprefetto dà notizia alla prefettura dell'apposizione del visto ai bilanci.

I bilanci delle Provincie devono essere dagli uffici di prefettura esaminati con lo stesso metodo stabilito per i bilanci dei Comuni, e, qualora si tratti di Provincia che chieda l'autorizzazione di eccedere il limite legale della sovrimposta, la relazione dell'ufficio di ragioneria, portante la firma del ragioniere dirigente e la controfirma del prefetto, deve essere trasmessa al Ministero corredata di un elenco esatto e completo delle spese facoltative inscritte nel bilancio della Provincia stessa per l'esercizio 1894.

Art. 196.

Le deliberazioni dei Consigli comunali, relative all'applicazione della sovrimposta in misura eccedente il limite di cui all'art. 303 della legge, devono essere nuovamente pubblicate in copia all'albo pretorio, insieme con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla comunicazione del provvedimento tutorio al Comune.

Di tale pubblicazione deve fornirsi subito la prova alla prefettura.

Le deliberazioni dei Consigli provinciali relative allo stesso oggetto devono essere subito pubblicate, per estratto, nel foglio degli annunzi legali della Provincia.

In tale pubblicazione dev'essere indicata la misura dell'eccedenza per somma e per centesimi addizionali.

CAPO IV.

Delle entrate e delle spese.

Art. 197.

La riscossione delle entrate si effettua in base ai ruoli e contratti, resi esecutori, e agli ordinativi d'incasso.

Il tesoriere non può ricusare la esazione delle somme che venissero pagate in favore dell'Amministrazione, e le terrà in deposito fino alla conferma di questa.

Esso deve dare comunicazione, almeno ogni cinque giorni, al sindaco, e, rispettivamente, al presidente della Deputazione provinciale, dello stato delle riscossioni.

Per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei proventi dei pubblici servizi si osservano le norme stabilite dalla legge 14 aprile 1910, n. 639 (testo unico).

Art. 198.

I tesorieri e gli altri agenti di riscossione rilasciano, per ogni somma riscossa, quietanze staccate da un bollettario a madre e figlia, che deve essere unico per ogni esercizio e per ogni agente.

Le quietanze sono contrassegnate con un numero continuativo per ciascun bollettario, nè sono ammesse quietanze diverse.

Art. 199.

L'entrata è accertata quando l'Amministrazione, appurata la ragione del credito e la persona debitrice, iscrive come competenza dell'anno finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

Art. 200.

Per la eliminazione totale o parziale dei crediti che vengano riconosciuti in tutto o in parte insussistenti per la già seguita legale estinzione, o perchè indebitamente o erroneamente liquidati, o perchè riconosciuti assolutamente inesigibili, si provvede con speciale deliberazione del Consiglio comunale o provinciale, da emettersi in occasione dell'approvazione del conto consuntivo.

Le deliberazioni del Consiglio comunale relative al rimborso delle quote di tasse ed entrate riconosciute inesigibili devono essere approvate dal Consiglio di prefettura, salvo ricorso alla Corte dei conti.

L'approvazione suddetta può aver luogo in sede di conto, quando le domande di rimborso deliberate dal Consiglio comunale possano essere compenetrate nel conto consuntivo del tesoriere o dell'esattore-tesoriere al quale spettano i rimborsi.

Le stesse disposizioni si osservano, in quanto siano applicabili, per le domande di rimborso di entrate provinciali riconosciute inesigibili, che devono essere deliberate dal Consiglio provinciale ed approvate dalla Corte dei conti.

Art. 201.

È vietato di valersi di entrate o profitti di qualsiasi provenienza per accrescere gli stanziamenti fatti in bilancio, come pure delle economie per spese fuori bilancio.

Per lo storno di fondi da una categoria all'altra o da un articolo all'altro, occorre che la spesa cui s'intende provvedere sia di urgente necessità, e la somma da prelevare di reale disponibilità, in rapporto all'intero esercizio. Le relative deliberazioni devono essere trasmesse all'autorità politica, in conformità degli articoli 205 e 258 della legge, nel termine di otto giorni dalla loro data.

Art. 202.

Il fondo delle spese impreviste deve erogarsi soltanto per spese:

a) che abbiano un carattere meramente accidentale e che per la loro entità non richiedano uno speciale stanziamento in bilancio;

b) che abbiano carattere di assoluta necessità e non possano prorogarsi senza evidente detrimento del pubblico servizio;

c) che non impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri.

Nei Comuni e nelle Provincie che eccedono i limiti della sovrimposta, il fondo di riserva si può adoperare unicamente nel caso in cui le assegnazioni di bilancio per le spese obbligatorie risultino insufficienti.

Art. 203.

Non sono comprese fra le spese forzose, di cui nell'art. 280 della

legge, quelle di viaggio e di soggiorno dei consiglieri residenti fuori del capoluogo, per intervenire alle sedute dei Consigli.

Art. 204.

Il sindaco e il presidente della Deputazione provinciale ordinano, nei modi indicati dagli articoli 197 e 198 della legge, il pagamento delle spese fisse ed anche delle spese a calcolo e delle impreviste, dopo che queste due ultime siano state deliberate dalla Giunta municipale e dalla Deputazione provinciale, osservata la procedura prescritta dai citati articoli.

Le spese a calcolo dipendenti da lavori, provviste e forniture, entro i limiti degli impegni derivanti da contratti resi esecutori, sono liquidate ed erogate dal sindaco e dal presidente della Deputazione provinciale.

Art. 205.

Il pagamento di qualsiasi spesa dev'essere fatto esclusivamente dal tesoriere in base a regolari mandati, che gli sono trasmessi dall'Amministrazione con elenco in doppio esemplare, uno dei quali dev'essere restituito al Comune od alla Provincia con ricevuta.

I mandati devono contenere le seguenti indicazioni: titolo, categoria, articolo e lettera su cui vengono emessi; cognome, nome e qualità del creditore o dei creditori e di chi per loro fosse legalmente autorizzato a dar quietanza; somma stanziata in bilancio; prelevamenti e pagamenti già fatti su di essa e rimanenza disponibile; ammontare del prelevamento da eseguirsi, in lettere e in cifre; causale e data dell'emissione; documenti in base a cui sono stati emessi.

Presso gli uffici di segreteria sono conservati tutti i documenti giustificativi dei mandati con le relative deliberazioni vistate dalle autorità superiori.

Il tesoriere non deve pagare alcun mandato sul quale non sia fatta menzione della deliberazione presa dalla competente autorità, e del provvedimento che la rende esecutoria in caso di storni, di prelevamenti sul fondo delle impreviste e su quello di riserva e di pagamenti su fondi a calcolo per i quali occorra la deliberazione della Giunta municipale o della Deputazione provinciale, e, nel caso di cui all'art. 204, del provvedimento del sindaco o del presidente della Deputazione provinciale contenente la liquidazione della spesa.

Anche per i servizi tenuti in economia i mandati devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori, e in nessun caso in testa agli amministratori del Comune o della Provincia.

Art. 206.

Dopo che un mandato sia stato soddisfatto e quietanzato, il tesoriere deve apporvi il marchio con la dizione: pagato.

Art. 207.

Possono effettuarsi dopo il 1° gennaio, anche prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio chiuso col 31 dicembre, le spese autorizzate col bilancio dell'anno precedente, che vennero impegnate e non pagate prima della chiusura di esso, nei limiti però del residuo della somma disponibile nel relativo articolo, registrandone l'importo nell'esercizio nuovo e imputandolo al conto speciale dei residui dell'anno precedente.

I pagamenti sui residui degli esercizi anteriori devono farsi in base alla tabella di cui al precedente art. 193.

Art. 208.

I mandati che già fossero stati regolarmente emessi durante l'esercizio del precedente anno finanziario, sono pagabili anche dopo la scadenza di esso, purchè ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto residui.

Ove ora tali mandati non fossero stati pagati nemmeno nell'anno finanziario successivo a quello in cui vennero emessi, s'intendono definitivamente annullati, salvo il diritto al creditore di chiederne la rinnovazione, se e in quanto il suo diritto non sia prescritto secondo le disposizioni del Codice civile o di leggi speciali.

Art. 209.

Sono considerati come residui e si possono trasportare nell'esercizio successivo, purchè non oltrepassino i limiti della somma disponibile nel corrispondente articolo:

a) le spese permanenti e d'indole generale, che sono annualmente dovute in virtù di legge;

b) le spese che ebbero principio di esecuzione, ordinate con deliberazione speciale, per l'intero o per la quota che si doveva erogare nell'esercizio scaduto;

c) le spese dipendenti da contratti, per la parte scaduta nell'anno e non pagata;

d) le rate di spese fisse per stipendi, assegni, pensioni, fitti, censi, canoni, livelli ed altre di simile natura, rimaste insolute al 31 dicembre;

e) le spese ordinate con regolari mandati rimasti inestinti alla chiusura dell'esercizio.

Art. 210.

Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessuna spesa può essere assunta a carico del bilancio. La differenza che in quel giorno esista tra la somma iscritta in ciascun articolo del bilancio e l'importare dei mandati estinti e dei residui di cui al precedente articolo, costituisce una economia.

Art. 211.

Sono vietati gli storni tra i residui, e quelli tra i residui e i fondi della competenza.

Sono altresì vietati gli storni tra i fondi della competenza, dopo la chiusura dell'esercizio.

Art. 212.

Le maggiori spese che si verificano sulla competenza dell'ultimo esercizio chiuso e quelle che si verificano in conto dei residui degli esercizi anteriori all'ultimo esercizio chiuso, devono essere autorizzate dal Consiglio con speciale deliberazione, a norma dell'art. 202 della legge, ed iscritte nella parte straordinaria del bilancio dell'esercizio in corso.

In mancanza delle predette deliberazioni non può ordinarsi il pagamento delle maggiori spese.

Art. 213.

I residui passivi non pagati in un quinquennio e dei quali, in un egual periodo, non sia intervenuta alcuna domanda giudiziale o in via amministrativa, s'intendono perenti agli effetti amministrativi.

Possono però riproporsi in uno speciale articolo dei successivi bilanci.

Art. 214.

I mandati che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso devono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi scaduti.

Art. 215.

Per le minute spese d'ufficio, per i servizi in economia di cui agli articoli 190 e 256 della legge, come pure per le spese dipendenti dai servizi di Stato affidati ai Comuni, la Giunta municipale e la Deputazione provinciale, quando sia indispensabile il pagamento immediato, possono autorizzare la emissione di mandati di anticipazione.

Le anticipazioni devono essere fatte con mandati separati per ogni articolo del bilancio, e l'importo di ciascuna di esse non potrà superare la somma occorrente per un trimestre.

Tali mandati sono emessi a favore dell'economo, dove esista ed abbia prestata idonea cauzione, ovvero del tesoriere.

Essi non possono fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello per cui vennero concesse.

Art. 216.

Le spese sulle anticipazioni sono ordinate con buoni da staccarsi da un registro a madre e figlia, firmati dal sindaco o dal presidente della Deputazione provinciale, dal segretario e dal ragioniere, dove esiste.

Ciascun buono deve indicare il numero del mandato di anticipazione al quale si riferisce, l'oggetto della spesa e la persona del creditore.

L'ammontare dei buoni, per ciascun mandato di anticipazione, non deve superare l'importo del mandato stesso. Se questo sia esaurito, si provvede con una nuova anticipazione.

Art. 217.

Cessata la causa dell'anticipazione, ed in ogni caso alla fine di ogni trimestre, l'economo o il tesoriere devono presentare alla Giunta municipale od alla Deputazione provinciale, per la liquidazione, il conto documentato delle spese eseguite con i mandati di anticipazione.

Se il servizio che è oggetto dell'anticipazione è continuativo, si emette un mandato a favore dell'economo o del tesoriere in rimborso della somma liquidata.

Alla fine dell'esercizio si emette un mandato di saldo, nel caso che dal conto dell'ultimo trimestre l'economo o il tesoriere risulti in credito; ove risulti in debito, la somma rimasta sull'anticipazione dev'essere versata in Cassa in conto entrate eventuali e potrà essere reintegrata al corrispondente articolo di spesa.

Art. 218.

L'economo o il tesoriere sono personalmente responsabili delle somme ricevute in anticipazione, sino a che non abbiano ottenuto legale discarico.

Essi sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili e sono personalmente responsabili della regolarità dei pagamenti.

CAPO VII.

Del rendimento dei conti.

Art. 219.

Il conto consuntivo delle Provincie e dei Comuni è diviso nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione.

Esso deve dimostrare:

a) le entrate effettive della competenza dell'anno accertate e scadute, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) le spese effettive della competenza dell'anno accertate, ordinate, pagate o rimaste da pagare;

c) l'entrata e la spesa per movimento di capitali;

d) le partite di giro;

e) la contabilità degli stabilimenti speciali;

f) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti, indicando, per ciascuno di essi, l'anno cui si riferisce e il nome del creditore o debitore;

g) la dimostrazione delle somme incassate e pagate per ciascuno articolo del bilancio;

h) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

I residui degli anni precedenti devono essere descritti in ordine cronologico e secondo l'oggetto cui si riferiscono, e riportati tutti in principio delle due parti del conto.

Al consuntivo sono allegati:

a) il conto sommario delle sovrimposte e tasse, nei casi previsti dagli articoli 128 e 129 del regolamento approvato con R. decreto 10 luglio 1902, n. 296;

b) il conto generale del patrimonio della Provincia o del Comune, con le variazioni che hanno subito le attività e le passività finanziarie e patrimoniali.

Art. 220.

Il numero dei revisori dei conti, da nominarsi ai termini degli articoli 124 e 231 della legge, deve essere di tre per i Comuni il cui Consiglio comunale è composto di non più di trenta membri, e di cinque per gli altri Comuni e per le Provincie.

La loro nomina ha luogo seguendo il procedimento stabilito dagli articoli 31 e 42 della legge, per la nomina delle Commissioni elettorali.

Non possono essere nominati revisori i congiunti od affini fino al quarto grado civile col tesoriere o con i membri della Giunta municipale o della Deputazione provinciale che ebbero parte nella gestione cui si riferisce il conto.

Art. 221.

Il conto del tesoriere, munito della sua firma, è sottoposto all'approvazione del Consiglio, corredato di tutti gli atti e documenti giustificativi, nonchè della relazione dei revisori e di quella della Giunta municipale o della Deputazione provinciale.

L'esattore-tesoriere, per la firma del conto comunale, non può farsi sostituire dal collettore se non munito di speciale mandato da unirsi in copia al conto.

Art. 222.

Per la compilazione del conto di ufficio, nel caso previsto dal se condo comma dell'art. 300 della legge, il Consiglio di prefettura direttamente, se trattisi di conto comunale, oppure in seguito a de creto della Corte dei conti o ad istanza del procuratore general presso di questa, se trattisi di conto provinciale, nomina apposit commissario.

Il commissario ha facoltà di richiedere, così al contabile come a l'Amministrazione, tutti gli atti e documenti che all'uopo gli pos sano occorrere. Compilato il conto, invita il tesoriere e, in man canza di lui, i suoi legittimi rappresentanti, ad accettarlo e sott scriverlo, ricorrendo, in caso di rifiuto, ad atto di ufficiale giud ziario, con cui fissa un termine per l'accettazione o la sottosc zione, trascorso il quale inutilmente, il conto si considera come conosciuto e sottoscritto.

Art. 223.

Il Consiglio comunale e il Consiglio provinciale esaminano c scuna partita del conto, modificandone, ove occorra, i risultati provvedono alla classificazione dei residui attivi e passivi.

Il verbale di approvazione deve contenere un riassunto del ra porto dei revisori, e un'esposizione sommaria dello stato economic finanziario dell'amministrazione, relativa a tutta la gestione.

Art. 224.

Della deliberazione del Consiglio comunale sul conto è data n zia al contabile e agli amministratori che fossero stati desig responsabili, con notificazione, per mezzo del messo comunale, c tenente invito a prenderne cognizione, entro quindici giorni, n segreteria del Comune, insieme con il conto modificato, con le lative deliberazioni, con il rapporto dei revisori e con tutti gli tri documenti che vi siano stati aggiunti.

Il contabile e i detti amministratori possono, nei quindici gi successivi, presentare le loro osservazioni in iscritto, senza spes

Decorso questo termine, il conto, in fondo al quale deve es trascritto il verbale di approvazione del Consiglio, è immedi mente trasmesso, con le dette osservazioni, al Consiglio di pre tura.

La procedura indicata nel presente articolo deve essere os vata, nel caso di contestazioni circa il conto sommario reso l'esattore a norma dell'art. 128 del regolamento 10 luglio n. 296, e circa il conto dei residui d'imposte e tasse di cui all' colo 60 dello stesso regolamento.

Art. 225.

Il conto comunale e le osservazioni, di cui nel precedente articolo, sono presentati al Consiglio di prefettura insieme a una particolareggiata relazione del funzionario di ragioneria della prefettura designato dal prefetto per l'esame del conto stesso.

Detto funzionario assiste alla discussione del conto, fornisce al collegio giudicante tutti gli schiarimenti che gli siano richiesti, ed ha il diritto di far risultare dal verbale della seduta il proprio voto consultivo.

Il procedimento innanzi al Consiglio di prefettura si svolge senza il contraddittorio orale delle parti: però il Consiglio di prefettura, quando lo creda opportuno, può sentire le parti perchè forniscano schiarimenti e giustificazioni.

Art. 226.

L'esame e il giudizio del Consiglio di prefettura riflettono il merito giuridico e contabile di ciascuna partita del conto, i rapporti di credito e di debito fra il tesoriere e il Comune, e tutte le questioni che dai medesimi possono nascere.

Essi si estendono ai contabili di dritto, a coloro che abbiano avuto indebito maneggio del denaro comunale e agli amministratori responsabili ai sensi della legge.

Il Consiglio di prefettura non può dichiarare nuove responsabilità o aggravare quelle ritenute dal Consiglio comunale, senza aver prima assegnato agli interessati un termine per presentare le loro giustificazioni.

Art. 227.

Le decisioni del Consiglio di prefettura devono essere motivate.

In caso di dichiarazione di responsabilità, la decisione deve prescrivere un termine per la restituzione delle somme alla cassa comunale.

La decisione originale è conservata nell'ufficio di prefettura.

Art. 228.

Tanto le ordinanze interlocutorie, quanto le decisioni definitive del Consiglio di prefettura, sono comunicate, in copia, dal prefetto al sindaco entro trenta giorni da quello in cui furono pronunciate. Esse sono notificate agli interessati a cura del sindaco: le prime entro tre giorni, per mezzo del messo comunale; le seconde, per atto di ufficiale giudiziario, entro un mese dalla data di arrivo al Comune.

Delle eseguite notificazioni deve fornirsi subito la prova alla prefettura.

Decorsi i detti termini, ove non sia stata fornita alla prefettura la prova delle eseguite notificazioni, il prefetto vi provvede con apposito commissario.

Le decisioni diventano titolo esecutivo dopo la notificazione alle parti interessate, non seguita da appello alla Corte dei conti entro il termine di legge.

Il prefetto le munisce della formula esecutiva ai sensi degli articoli 555 e 556 del Codice di procedura civile su richiesta del Comune o delle parti interessate.

In caso di urgenza, il Consiglio di prefettura può emettere, a carico dei tesorieri e degli amministratori comunali e provinciali, provvedimenti validi per procedere ad atti conservativi.

Art. 229.

I documenti allegati al conto dei Comuni, dopo che la competente autorità ha pronunciato la decisione, sono restituiti, con l'elenco indicativo, all'Amministrazione interessata, riuniti in fascicolo, distinti con numero d'ordine progressivo e segnati col bollo della prefettura.

Copia del conto e della relazione deve essere conservata nell'archivio della prefettura.

Art. 230.

Sulle contestazioni che possono insorgere tra Comune ed esattore, relativamente al conto sommario od al conto dei residui, di cui all'art. 224, decide il Consiglio di prefettura secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

Art. 231.

Contro le decisioni del Consiglio di prefettura può prodursi appello alla Corte dei conti, nel termine di trenta giorni dalla notificazione di esse, sia dagli interessati che dal Consiglio comunale, mediante atto motivato, da notificarsi nelle forme prescritte dal Codice di procedura civile.

Il procedimento avanti la Corte è regolato dagli articoli 35 a 48 del regolamento 5 ottobre 1862, n. 884.

Art. 232.

Nel termine di tre anni dal giorno in cui la decisione del Consiglio di prefettura è passata in cosa giudicata, le parti hanno diritto di ricorrere al Consiglio stesso che l'ha pronunziata, per ottenerne la revocazione, quando:

a) vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

b) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuto omissione o doppio impiego;

c) si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;

d) il giudizio sia stato pronunciato su documenti falsi.

Negli ultimi tre casi, scorsi i tre anni, il giudizio in revocazione deve promuoversi nel termine di giorni trenta dal riconoscimento della omissione o del doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti, o dalla notizia venuta al ricorrente della falsità dei documenti, salvo tuttavia gli effetti della prescrizione trentennaria.

La domanda per revocazione è proposta, sotto pena di decadenza, con ricorso notificato per atto di ufficiale giudiziario alla parte contro cui è diretto.

La revocazione può anche essere proposta d'ufficio dal prefetto nei casi, modi e termini sopra indicati.

Il Consiglio di prefettura giudica seguendo le norme stabilite dai precedenti articoli 225, 226, 227 e 228.

Art. 233.

I conti provinciali sono trasmessi alla Corte dei conti nei quindici giorni dalla data della relativa deliberazione del Consiglio provinciale.

Al giudizio sui conti medesimi sono applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 226, 227 e 228.

Art. 234.

Per gli appelli sui conti provinciali davanti la Corte a sezioni unite si segue la medesima procedura stabilita per gli appelli in materia di conti comunali.

Art. 235.

I giudizi di revocazione contro le decisioni della Corte dei conti hanno luogo nei casi e con le forme stabilite dagli articoli 44 a 46 della legge 14 agosto 1862, n. 800, sulla Corte dei conti, e dagli articoli 49 a 53 del regolamento 5 ottobre stesso anno, n. 884.

Art. 236.

Dalle decisioni della Corte dei conti è ammesso ricorso per annullamento alla Corte di cassazione di Roma, ai termini della legge 31 marzo 1877, n. 3761.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie

Art. 237.

Fino a quando non avrà esecuzione la legge 14 luglio 1889, n. 6165, le spese necessarie per lo stabilimento del carcere mandamentale, per restauri, per la pigione dei locali, ove occorra, per lo stipendio dei sanitari, per il salario e le altre competenze

degli agenti di custodia, in quanto queste non siano a carico dei fornitori del mantenimento dei detenuti, giusta i contratti in vigore, sono dovute dai Comuni del mandamento, calcolando separatamente le quote che ai singoli Comuni sarebbero da assegnarsi in ragione rispettiva della popolazione e in ragione del contingente principale d'imposta fondiaria, e ponendo a debito di ciascun Comune la metà della somma di quelle due quote.

Queste spese sono anticipate dal Comune capoluogo del mandamento, salvo il regresso verso gli altri Comuni.

Il riparto delle spese è compilato annualmente e comunicato in via amministrativa agli enti interessati, i quali possono, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, ricorrere al prefetto. Questi rende esecutorio il riparto, che così diventa amministrativamente liquido.

Le innovazioni riguardanti il riparto o l'aumento del contributo, e, salvo il caso di provata urgente necessità, le nuove spese non sono ammissibili, se non siano stati previamente intesi gli enti interessati.

Il carcere mandamentale, oltre i necessari requisiti di salubrità e di sicurezza, deve rispondere alle esigenze del servizio, in relazione con la custodia dei detenuti, con la giurisdizione penale del pretore e con la popolazione soggetta alla medesima.

Sino all'attuazione della legge predetta, gli agenti di custodia sono proposti dalla Giunta municipale del capoluogo del mandamento, osservandosi, per quanto riguarda la loro nomina, sospensione e rimozione, il disposto dell'art. 125 del presente regolamento.

Art. 238.

Fino a che non sia provveduto con legge speciale, il riparto delle spese degli esposti, di cui all'art. 320 della legge, viene fatto dalla Deputazione provinciale, in base alla popolazione dei Comuni della Provincia, per la quota ai medesimi assegnata con decreto Reale.

Il riparto è reso esecutorio dal prefetto.

Art. 239.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, le Provincie e i Comuni devono procedere alla revisione dei propri regolamenti per metterli in relazione con le nuove disposizioni.

Allegato n. 1.

Ripartizione degli uffici di prefettura e sottoprefettura prescritta dall'art. 3.

Gabinetto.

Affari riservati — Personale della prefettura, sottoprefettura e degli altri uffici governativi — Sindaci — Associazioni — Avvenimenti politici — Emigrazione — Rapporti con le autorità politiche e militari — Stampa — Affari diversi.

Divisione prima

1. Incanti e contratti nell'interesse dello Stato — Approvazione di contratti stipulati dall'Intendenza di finanza — Cauzioni — Rilascio di copie di atti — Legalizzazione di firme — Naturalità e cittadinanza — Dazio consumo governativo — Tasse e Demanio — Esattorie — Ricevitoria provinciale — Asse ecclesiastico — Personale della Commissione provinciale e delle Commissioni mandamentali per le imposte dirette — Belle arti — Antichità — Culto — Affari non attribuiti ad altre divisioni.

2. Protocollo generale — Archivio — Biblioteca — Copisteria — Spedizione — Pubblicazione, diramazione e conservazione delle leggi e degli atti del Governo.

Divisione seconda.

1. Affari comunali e provinciali — Circoscrizioni — Liste elettorali politiche e amministrative — Elezioni — Demani comunali.

2. Istituzioni di beneficenza e affari relativi.

Divisione terza.

1. Igiene e sanità pubblica.

2. Leva e servizi militari — Tiro a segno nazionale — Milizia territoriale.

3. Servizio forestale — Miniere e cave — Pesi e misure — Fiere e mercati — Affari diversi di agricoltura, industria e commercio.

4. Carceri — Lavoro nelle prigioni — Personale di custodia — Mantenimento dei detenuti.

Divisione quarta.

Lavori pubblici — Viabilità — Ferrovie, tramvie, automobili — Espropriazioni — Bonifiche — Poste, telegrafi e telefoni — Affari diversi relativi all'Amministrazione dei lavori pubblici.

Ragioneria.

1. Contabilità dello Stato — Servizio di cassa della prefettura — Conto corrente con la tesoreria provinciale e conti correnti per ciascun servizio.

2. Contabilità dei Comuni, della Provincia e degli altri corpi morali sottoposti a tutela e vigilanza governativa.

Ufficio del provveditore agli studi.

Amministrazione scolastica provinciale, istruzione primaria, secondaria e tecnica — Scuole d'arti e mestieri — Scuole agrarie — Istituti speciali.

Ufficio di pubblica sicurezza.

1. Polizia giudiziaria e amministrativa.

2. Protocollo ed archivi speciali.

Norme speciali.

1. Il prefetto mantiene la disciplina negli uffici che dirige; invigila sulla osservanza di una scrupolosa riservatezza nella trattazione degli affari.

2. Egli può suddividere in sezioni le materie attribuite a ciascuna divisione, nel modo più vantaggioso alla spedizione degli affari. Può inoltre, nelle Provincie nelle quali l'importanza dei servizi lo richieda, sdoppiare la divisione seconda.

3. Nelle sottoprefetture si osserverà, possibilmente, un metodo conforme.

4. Ogni prefettura e sottoprefettura ha due archivi, l'uno generale o di deposito, per gli affari ultimati da tre anni; l'altro corrente, che comprende tutti gli altri.

Negli archivi le carte devono essere ripartite in serie e categorie.

Due sono le serie:

quella degli affari generali;

quella degli affari dei corpi morali.

Ogni serie si divide in categorie.

Le carte devono custodirsi in buste chiuse.

Le carte che passano agli archivi di deposito devono essere accompagnate da inventario.

5. L'archivista della prefettura o sottoprefettura è responsabile del regolare assetto degli archivi, nonchè della conservazione e classificazione delle leggi, dei regolamenti, delle circolari, delle istruzioni e degli altri stampati.

Allegato n. 2.

Registri da tenersi dalla prefettura e sottoprefettura ai termini dell'art. 3.

1. Registro di protocollo generale.

2. Indice alfabetico per la ricerca delle carte.

3. Registro dei provvedimenti del prefetto, delle decisioni e dei pareri del Consiglio di prefettura: id. della Giunta provinciale amministrativa.

4. Registro dei sindaci, assessori, consiglieri e segretari comunali, con le rispettive scadenze.

5. Registro degli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei rispettivi impiegati e tesorieri, con le cauzioni prestate da questi ultimi.

6. Registro delle entrate preventivate in bilancio e dei corrispondenti ruoli, da redigersi dalle Giunte municipali, per la riscossione.

7. Registro dei Comuni eccedenti i limiti della sovrimposta.

8. Registro dei tesorieri comunali e provinciali, con indicazione delle cauzioni da essi prestate e dei loro debiti e crediti alla chiusura della gestione.

9. Registro dei decreti di autorizzazione di acquisti.

10. Repertorio dei contratti.

11. Registro per la notazione degli atti notificati giudizialmente, con la firma del funzionario che ne ricevette la consegna.

12. Registro dei pubblici servizi assunti da parte dei Comuni a norma della legge 29 marzo 1903, n. 103.

13. Registri ed elenchi prescritti con l'art. 25 della legge 18 luglio 1904, n. 390.

14. Registri prescritti con altre disposizioni speciali.

Norme speciali.

1. L'ufficio di prefettura deve tenere raccolte in volume le decisioni sui conti dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza e le decisioni della Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa.

2. Dall'ufficio di sottoprefettura devono tenersi soltanto i registri indicati ai nn. 1 e 2, per tutti gli affari, quelli indicati ai nn. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 14, per i Comuni del circondario, ed il repertorio dei contratti.

3. Per la forma del protocollo generale, dell'indice alfabetico e di altri registri che potessero occorrere, si osservano le istruzioni e norme speciali impartite dal Ministero dell'interno.

4. Nel primo e nel sedicesimo giorno di ogni mese, l'impiegato incaricato della tenuta del registro di protocollo deve presentare al prefetto, od al sottoprefetto, un elenco degli affari registrati da oltre quindici giorni, che ancora non fossero spediti.

5. I contratti sono conservati a parte e devono essere, ad ogni cambiamento del segretario, consegnati dal cessante al nuovo segretario, insieme col relativo repertorio.

Allegato N. 3.

Norme generali
per la scelta dei locali per gli uffici ed alloggi
dei prefetti e sottoprefetti.

A) L'ufficio della prefettura devesi comporre:

1° per la Giunta provinciale amministrativa, per la Commissione di assistenza e beneficenza pubblica e per le altre Commissioni, di una sala e di due stanze;

2° pel prefetto, di una sala di ricevimento, di un gabinetto da lavoro, di una sala d'aspetto e di un'anticamera;

3° pel consigliere delegato, per i consiglieri di prefettura e per gli altri capi servizio, di una camera conveniente per ciascuno;

4° per gli altri impiegati e per gli uscieri di tante stanze, quante sono necessarie per collocarvi comodamente quel numero di essi che è determinato dalla pianta organica di ciascuna prefettura;

5° per l'archivio, d'un locale vasto che possa servire al bisogno per molti anni e disposto in guisa che l'archivio della leva sia separato dall'altro;

6° per l'ufficio telegrafico, di un locale capace ed appropriato allo scopo, avente una comunicazione interna con l'ufficio della prefettura ed un accesso esterno pel pubblico.

B) L'ufficio della sottoprefettura deve avere:

1° pel sottoprefetto, una sala, un gabinetto da lavoro ed un'anticamera;

2° per la segreteria, un numero di stanze proporzionato al personale determinato dalla pianta organica;

3° per l'archivio, gli ambienti necessari a norma di quanto è detto per la prefettura;

4° per l'ufficio telegrafico, un locale idoneo, possibilmente annesso alla sottoprefettura, avente gli stessi requisiti indicati per l'ufficio telegrafico della prefettura.

C) L'alloggio deve constare:

Pel prefetto:

Di un'anticamera.

Di una prima e seconda sala di ricevimento.

Di cinque camere da letto con accesso possibilmente indipendente.

Di una sala da pranzo con stanza attigua.

Di una cucina e una dispensa

Di una conveniente guardaroba.

Di un numero sufficiente di camere per alloggiarvi almeno sei persone di servizio.

Di una cantina e legnaia proporzionate all'alloggio.

La Provincia è inoltre tenuta, qualora il prefetto ne faccia richiesta, a provvedere una scuderia con camera contigua pel cocchiere, una rimessa per due carrozze ed un locale per i foraggi.

Pel sottoprefetto:

Di un'anticamera.

Di una conveniente sala di ricevimento.

Di quattro camere da letto, con accesso possibilmente indipendente.

Di una sala da pranzo con attigua stanza.

Di una cucina con dispensa.

Di una conveniente guardaroba.

Di un numero di camere da letto sufficiente per alloggiarvi tre persone di servizio.

Di una cantina e legnaia proporzionate all'alloggio.

I locali per gli uffici e per gli alloggi suindicati devono essere sani, convenientemente disposti, situati in luogo centrale, con scale ed accessi decorosi.

Norme speciali.

1. I locali per gli uffici e per gli alloggi dei prefetti e sottoprefetti, che le Provincie hanno obbligo di fornire, ai termini del n. 12 dell'art. 253 della legge, devonsi intendere proporzionati alle esigenze del servizio, al grado ed all'importanza dei funzionari, e devono essere consegnati e mantenuti in istato da servire all'uso per cui sono destinati.

Tutte le riparazioni che possono essere necessarie sono a carico delle Provincie.

2. In caso di divergenze, il prefetto deve riferirne al Ministero dell'interno, il quale decide, dopo aver sentita la Provincia.

Quando il Ministero approvi la richiesta del prefetto, questi invita la rappresentanza provinciale a deliberare, e in caso di rifiuto procede in conformità dell'art. 150 del presente regolamento.

3. Il prefetto e il sottoprefetto hanno la responsabilità della conservazione in buono stato del locale.

Non sono però responsabili del deterioramento derivante dal semplice uso.

4. A cura della Deputazione provinciale, si deve fare, in contraddittorio del prefetto o del sottoprefetto, un regolare atto di consegna in triplice originale, uno da rimettersi al Ministero dell'interno, gli altri agli archivi della Provincia e della prefettura o sottoprefettura.

Tale atto è riveduto ad ogni cambiamento di titolare, e del relativo verbale si deve trasmettere una copia al Ministero dell'interno.

Nota. — Per la mobilia si osservano le norme contenute nel regolamento 1° dicembre 1907, n. 847.

Consegna degli uffici.

Il funzionario cessante deve far consegna al subentrante dei va-

lori, delle carte contabili, ecc., che fossero presso di lui, chiudendo e firmando le relative contabilità.

Deve pure consegnare i registri prescritti dall'allegato n. 2, la raccolta degli atti ufficiali, debitamente legati, e gli atti di gabinetto.

Le spese d'ufficio del mese in corso sono ratizzate e divise, tenendo conto del giorno della consegna.

Non è ammesso rimborso per provvista di cancelleria od altro già distribuito agli impiegati.

Allegato n. 4.

Registri, elenchi ed atti da tenersi dagli uffici comunale e provinciale ai termini degli articoli 83 e 145.

1. Inventario dei beni stabili posseduti dal Comune e dalle frazioni di esso, dei demani e delle promiscuità, delle servitù attive e passive, e d'ogni diritto relativo a beni stabili.
2. Inventario dei mobili, dei crediti e delle altre attività.
3. Elenco dei debiti e delle altre passività, distinguendo le ordinarie dalle straordinarie.
4. Elenco delle strade comunali e di quelle private soggette a servitù pubblica.
5. Elenco delle iscrizioni ipotecarie, sì a favore che contro il Comune, delle loro rinnovazioni operate ai termini di legge e della precisa indicazione delle epoche in cui si debbono rinnovare.
6. Registro di protocollo per l'annotazione, in ordine di data, degli atti che pervengono all'ufficio comunale e di quelli da esso spediti.
7. Elenco dei consiglieri comunali, con indicazione della scadenza rispettiva.
8. Elenco degli assessori, con la stessa indicazione.
9. Originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, i quali devono essere legati in modo da impedirne lo smarrimento o la dispersione.
10. Indice delle deliberazioni del Consiglio, con indicazione dei relativi provvedimenti delle autorità.
11. Indice delle deliberazioni della Giunta, con la medesima indicazione.
12. Indice delle circolari.
13. Bilanci o stati preventivi.
14. Conti consuntivi ed elenco dei residui attivi e passivi.
15. Libro mastro dal quale risultino, per ciascuna voce, entrata o spesa, la somma accertata o riscossa e quella impegnata o pagata.
16. Registro delle scadenze delle entrate e spese fisse.
17. Registro, a madre e figlia, dei mandati comunali.

Nei Comuni aventi un ufficio di ragioneria tale registro è costituito dalle matrici dei mandati, raccolte e rilegate in volume almeno ogni tre mesi.

18. Registro, a madre e figlia, dei buoni sui mandati di anticipazione.
19. Registro dei depositi presso la cassa comunale.
20. Verbali di verificazioni e passaggi di cassa.
21. Ruoli delle tasse comunali, non che quelli degli appartenenti al Comune tenuti a prestazioni militari.
22. Registri dei diritti di segreteria e di stato civile, ed anche il relativo bollettario nei Comuni in cui non siano in uso le marche segna-tasse.
23. Elenco dei certificati rilasciati dal sindaco, con la indicazione dei richiedenti, della data di spedizione e del diritto esatto.
24. Elenchi e liste elettorali di ciascun anno, approvati dall'autorità competente.
25. Libri od atti relativi al censo o catasto.
26. Atti relativi al censimento della popolazione, alla statistica ed alla requisizione dei quadrupedi.
27. Mercuriali periodiche dei cereali.
28. Registri dello stato civile.
29. Registro di popolazione.
30. Carte relative alla leva militare di ciascun anno.
31. Elenco delle istituzioni di beneficenza che hanno sede nel Comune.
32. Elenco di tutte le Commissioni di nomina comunale con la indicazione della data delle relative nomine e scadenze.
33. Ruoli nominativi degli impiegati e salariati del Comune con le indicazioni relative alla nomina, allo stipendio, alle trattenute per ricchezza mobile e per pensione, e quelle relative alla carriera.
34. Elenco dei poveri del Comune.
35. Elenco dei fanciulli obbligati a frequentare le scuole elementari.
36. Verbali delle contravvenzioni e delle relative conciliazioni.
37. Raccolta completa ed aggiornata dei regolamenti comunali e delle relative tariffe.
38. Registro degli atti notificati giudizialmente al Comune e dal Comune.
39. Registro, a madre e figlia, dei ricorsi presentati al Comune.
40. Repertorio dei contratti.

Norme speciali.

1. I messi comunali debbono tenere un registro per la notificazione degli atti con l'indicazione della natura di questi, delle persone cui vennero consegnati, del giorno e dell'ora della consegna.
2. Le guardie municipali e campestri annotano le contravvenzioni da esse elevate in appositi registri, da conservarsi nei rispettivi uffici.

Allegato n. 5.

ELENCO descrittivo delle tasse e degli emolumenti che le Provincie e i Comuni sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infradescritti (oltre l'importo della carta bollata e del diritto di registro nei casi in cui questi sono prescritti dalla legge), ai sensi degli articoli 172 e 265 della legge comunale e provinciale (testo unico, 21 maggio 1908, n. 269), e dell'art. 15 della legge 7 maggio 1902, n. 144.

1. Avvisi d'asta per alienazioni, locazioni, appalti di cose o di opere e concessioni di qualunque natura, per l'originale, L. 0.40.
2. Verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licitazioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero precedente, per l'originale, L. 1.50.
3. Contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1, anche se stipulati a seguito di licitazione o trattativa privata e se vi sia intervento di terzi garanti o cauzionanti, per l'originale, L. 1.50.
4. Sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1 è dovuto:

se non eccede L. 100 L. 2
id. » 500 L. 3
id. » 2,000 L. 5
id. » 10,000 L. 10
se supera le L. 10,000 e qualunque sia la somma L. 20.

5. Per la scritturazione degli atti originali contemplati ai numeri 2 e 3 e per le copie degli atti estratti dall'archivio, per ogni facciata, L. 0.30.
6. Certificati di qualunque natura, atti di notorietà e nulla osta di qualunque specie, L. 0.20.
7. Stati di famiglia, esclusi quelli rilasciati pel servizio militare, L. 0.20.
8. Verbali di conciliazione in materia demaniale nelle Provincie napoletane e siciliane, per l'originale, L. 1.

Norme speciali.

1. Per il rilascio di copie od estratti dai registri catastali, consentiti dall'art. 3 della legge 3 maggio 1871, n. 202, i Comuni pos-

sono stabilire una tariffa di diritti, che non superi la metà di quelli dovuti all'erario, accordando una compartecipazione all'impiegato incaricato della tenuta dei registri.

2. Qualora in un solo contratto intervengano più persone, non si può percepire che il diritto per un solo contratto pagabile da ciascuno degli interessati in proporzione d l rispettivo interesse. Se più siano le disposizioni contenute in un solo contratto, non si può percepire che quanto è dovuto per la disposizione soggetta al diritto più elevato.

3. Il diritto di scritturazione previsto al n. 5 dell'elenco è dovuto per ogni facciata di venticinque linee, le quali in media contengono ciascuna venticinque sillabe. La facciata cominciata si ha per finita se siano state scritte almeno cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni. Il detto diritto, oltre che per gli originali degli atti indicati ai nn. 2 e 3 dell'elenco, è dovuto per le copie degli atti contrattuali da consegnarsi all'ufficio di registro e per quelle degli atti di qualunque natura, estratte dall'archivio a richiesta dei privati.

4. Per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione il diritto di scritturazione è limitato a L. 0.30 per ognuno, qualunque sia il numero delle pagine impiegate.

5. Il diritto di cui al n. 4 dell'elenco è dovuto una sola volta, anche quando, nei contratti preceduti da incanti, dopo l'atto di aggiudicazione si stipuli il contratto.

6. Nessun diritto di copia è dovuto per gli atti stampati. Per gli atti parte stampati e parte manoscritti almeno per un terzo, il diritto di scritturazione è ridotto alla metà.

7. Nessun diritto è dovuto per la scrittura di attestati di povertà, per la legalizzazione ed autenticazione di firme, per le copie degli atti contrattuali da mandarsi alle autorità superiori per il visto, per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, pei certificati di pensioni inferiori a L. 500 annue, pei verbali di conciliazione delle contravvenzioni ai regolamenti municipali e alle leggi diverse, per certificati rilasciati in carta non bollata per povertà del richiedente; ed in generale in tutti quei casi nei quali le leggi ed i regolamenti dispongono che il rilascio debba farsi senza spese.

8. Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, che l'interessato richieda per ottenere la propria iscrizione nelle liste o per opporsi alla propria cancellazione, o per esercitare il diritto di voto.

9. Pei certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto è sempre ridotto alla metà.

10. I diritti di segreteria per la stipulazione dei contratti duraturi per più di un anno debbono commisurarsi sul complessivo ammontare dei contratti stessi.

Allegato N. 6.

Norme relative alla fascia del sindaco.

La fascia del sindaco deve portare ricamato sulla faccia anteriore dei due lembi il piccolo stemma (senza manto) dello Stato, di cui all'art. 2 del R. decreto 27 novembre 1890, n. 7282.

Lo stemma deve aver dimensioni proporzionate alla larghezza della fascia, occupandone, nel centro, i tre quarti.

La fascia deve terminare con una frangia di cordoncini d'argento della grossezza di millimetri 2 e della larghezza di centimetri 8.

Tra la frangia e la parte inferiore dello stemma deve intercorrere tanta distanza quanta ne esiste fra il margine laterale dello scudo e l'orlo della sciarpa.

Allegato N. 7.

Programma d'esami per la patente di abilitazione all'ufficio di segretario comunale.

(Art. 153 legge art. 76 regolamento).

ESAMI SCRITTI.

A) trattazione teorica di un tema scelto fra le materie indicate nella parte prima del programma per l'esame orale e risoluzione di due quesiti riguardanti gli atti principali dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni pubbliche di beneficenza e lo stato civile;

b) compilazione di un verbale di deliberazione di Consiglio comunale, e relazione al prefetto di un fatto riguardante la pubblica sicurezza;

c) trattazione teorica di un tema scelto fra le materie indicate nella parte seconda del programma suddetto, e risoluzione di un quesito riguardante la contabilità dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

ESAME ORALE.

Parte prima

1. Statuto fondamentale del Regno.
2. Nozioni elementari di diritto civile e penale.
3. Ordinamento ed attribuzioni delle varie Amministrazioni centrali e provinciali.
4. Legge comunale e provinciale e relativo regolamento; legge sulla municipalizzazione dei servizi e relativo regolamento; leggi sul Consiglio di Stato, e sulle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e relativi regolamenti; disposizioni della legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato, applicabili ai Comuni.
5. Legge elettorale politica.
6. Leggi sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica e relativi regolamenti.
7. Leggi sulla Cassa pensioni pei segretari ed impiegati comunali, pei medici condotti e sul monte pensioni pei maestri elementari.
8. Leggi sui manicomi e relativo regolamento.
9. Leggi sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e relativi regolamenti.
10. Legge e regolamento di pubblica sicurezza; disposizioni relative alle autorità ed agli agenti della polizia giudiziaria.
11. Leggi e regolamenti sulla pubblica istruzione nella parte concernente le scuole ed i maestri elementari.
12. Leggi sui lavori pubblici, sulle derivazioni di acque pubbliche e sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; regolamento di polizia stradale.
13. Leggi tributarie e sulla riscossione delle imposte.
14. Legge e regolamento sugli acquisti degli enti morali.
15. Leggi e regolamenti sul credito comunale e provinciale.
16. Legge forestale
17. Leggi e regolamenti sui dazi di consumo.
18. Leva militare; disposizioni relative all'invio ai corpi dei militari richiamati e sulla requisizione dei quadrupedi.
19. Giurati; censimento; anagrafe; verificazione dei pesi e delle misure.
20. Ordinamento dello stato civile.
21. Legge e regolamento sull'emigrazione; disposizioni per il rilascio dei passaporti per l'estero.
22. Legge sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe.
23. Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
24. Legge sugli infortuni del lavoro e relativo regolamento.
25. Disposizioni delle leggi sulle tasse di bollo e di registro e della legge notarile, concernenti la bollatura degli atti e contratti, la registrazione e conservazione dei contratti.
26. Disposizioni relative all'ufficio di conciliazione.

Parte seconda.

Aziende ed amministrazioni economiche; aziende pubbliche e private; funzioni ed organi dell'amministrazione economica; il patrimonio; valutazione degli elementi patrimoniali; l'inventario; i preventivo; l'esercizio e le scritture; il rendiconto.

Disposizioni vigenti per la contabilità delle aziende pubbliche; lo Stato; la Provincia; il Comune; le istituzioni pubbliche di beneficenza; accertamento e riscossione delle entrate; loro classificazione; impegno, liquidazione e pagamento delle spese, loro classificazione, conto morale, conto finanziario e conto economico, contabilità speciali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
presidente del Consiglio dei ministri
LUZZATTI.

Il numero 330 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge del 22 dicembre 1910, n. 869, il quale dispone che, con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, sia pubblicato il testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali;

Viste le leggi del 13 novembre 1887, n. 5028, del 7 aprile 1898, n. 110 e del 22 dicembre 1910, n. 869;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

TESTO UNICO delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 1.

(Art. 1° legge 22 dicembre 1910, n. 869).

In caso di controversia fra i contribuenti e la dogana, rispetto alla qualificazione delle merci, la dogana redige un verbale della controversia in contradittorio del contribuente e preleva i campioni della merce. Quando non sia possibile prelevare i campioni, attesa la qualità della merce, si supplisce con disegni o con una fedele descrizione della merce stessa, fatta d'accordo fra la dogana ed il contribuente, o da due periti a ciò rispettivamente delegati.

I campioni devono essere identificati e suggellati in presenza dello stesso contribuente.

Art. 2.

(Art. 1° legge 22 dicembre 1910, n. 869).

Il contribuente può chiedere che la controversia sia deferita al giudizio della Camera di commercio nella cui giurisdizione si trova la dogana.

La Camera di commercio può deferire l'esame della controversia ad una Commissione di periti da essa nominata per averne parere.

Le spese della perizia sono sostenute dalla Camera di commercio, salva tuttavia a questa la facoltà di farsele rimborsare o anche anticipare dal contribuente che sollevò la controversia.

Art. 3.

(Art. 1° legge 22 dicembre 1910, n. 869).

Qualora il contribuente non abbia chiesto il giudizio della Camera di commercio, ovvero la dogana od il contribuente non creda di accettare il giudizio emesso dalla Camera, la decisione spetta al ministro delle finanze, udito, salvo nei casi indicati all'art. 4, il parere del « Collegio consultivo dei periti doganali ».

Il ricorso al ministro delle finanze contro il giudizio della Camera di commercio deve presentarsi entro 15 giorni da quello in cui il giudizio è stato comunicato; il contribuente può inviare allo stesso ministro memorie per iscritto contenenti le sue ragioni.

Art. 4.

(Art. 1° legge 22 dicembre 1910, n. 869).

Nei casi previsti dal precedente articolo gli atti della controversia e il campione della merce, che la dogana deve inviare al ministro, e, nei casi d'appello contro il giudizio della Camera di commercio, le memorie presentate dal contribuente, sono esaminati preventivamente dall' « Ufficio tecnico delle dogane ».

Il ministro delle finanze, sulle risultanze dell'esame del predetto ufficio tecnico, può risolvere senza richiedere il parere del Collegio dei periti, e con decreto motivato, le controversie per le quali si verifichi una delle condizioni seguenti:

a) quando la controversia riguardi una merce sulla classificazione della quale siasi, in circostanze identiche, già altra volta pronunciato il Collegio dei periti;

b) quando la controversia sia limitata all'accertamento della genuinità, del grado alcoolico o saccarometrico, oppure alla semplice misurazione o determinazione della quantità dei componenti di una merce o di alcuni di essi;

c) quando l'esame degli atti della controversia da parte dell'ufficio tecnico delle dogane abbia portato a conclusione totalmente favorevole al contribuente.

Art. 5.

(Art. 1° legge 22 dicembre 1910, n. 869).

Il Collegio consultivo dei periti doganali si compone di un presidente scelto fra i consiglieri di Stato e di dodici membri effettivi e sei supplenti ripartiti come segue:

a) tre delegati, dei quali due scelti dal ministro delle finanze fra persone non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, che abbiano speciale competenza tecnica in materia industriale, agricola o commerciale, e l'altro scelto dal ministro d'agricoltura, industria e commercio;

b) sei delegati effettivi e sei supplenti scelti dal Consiglio superiore dell'industria e del commercio fra le persone, aventi distinta competenza in materia industriale, agricola o commerciale, che saranno proposte al detto Consiglio, due per ciascuna, da dodici Camere di commercio designate per ogni triennio dal Consiglio stesso;

c) il direttore generale delle gabelle;

d) il capo del servizio dell'industria e del commercio presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio;

e) il direttore dell'ufficio trattati e legislazione doganale.

Interviene alle adunanze del Collegio, per gli schiarimenti e le osservazioni di sua competenza, e con voto puramente consultivo, il direttore dell'ufficio tecnico delle dogane.

I delegati supplenti intervengono alle sedute del Collegio solo quando vi siano chiamati per sostituire nei casi di assenza i delegati effettivi designati dal Consiglio superiore dell'industria e del commercio.

L'ufficio di segretario del Collegio è tenuto dal capo della sezione amministrativa aggregata all'ufficio tecnico delle dogane.

Art. 6.
(Art. 1 legge 22 dicembre 1910, n. 869).

Le nomine del presidente e dei membri del Collegio dei periti doganali sono fatte con decreto del ministro delle finanze. Il Collegio elegge fra i propri membri un vice presidente.

Gli eletti restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 7.
(Art. 1º legge 22 dicembre 1910, n. 869).

Per la validità delle deliberazioni del Collegio è necessaria la presenza di più della metà dei suoi membri, fra i quali almeno tre dei delegati effettivi o supplenti designati dal Consiglio superiore dell'industria e del commercio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti ha la preponderanza quello del presidente, o, in sua assenza, del vice presidente.

Art. 8.
(Art. 9 legge 13 novembre 1887, n. 5028).

Il ministro delle finanze emetterà le sue determinazioni sulle controversie con decreti motivati, in conformità o in difformità del voto del Collegio dei periti.

Le determinazioni del ministro, rese con le forme designate dalla presente legge, sono definitive per ciò che concerne la qualificazione delle merci.

Art. 9.
(Art. 10 legge 13 novembre 1887, n. 5028).

Nei processi contravvenzionali per erronea dichiarazione della qualità della merce il voto del Collegio e la determinazione del ministro, quando ne sia il caso, devono precedere il giudizio del tribunale.

Art. 10.
(Art. 1 legge 22 dicembre 1910, n. 869).

Non vi è luogo a contravvenzione nè ad applicazione di multa, in esito a risoluzione di controversie promosse sulla qualificazione di merci non previste dalla tariffa o dal repertorio e per le quali debba quindi intervenire il decreto di assimilazione di cui all'art. 4 delle disposizioni preliminari della tariffa.

Art. 11.
(Art. 1 legge 22 dicembre 1910, n. 869).

Finchè la controversia non sia risoluta rimane sospeso lo sdoganamento della merce; ma, quando venga depositato o garantito nella integrità il dazio richiesto dalla dogana, la merce può essere rilasciata dopo che sia stato redatto il verbale di controversia e siano stati prelevati e identificati i campioni secondo il disposto dell'art. 1.

Art. 12.
(Art. 6 legge 7 aprile 1895, n. 110).

Se il contribuente non si vale della facoltà di cui al precedente articolo, rispetto al ritiro delle merci dichiarate per entrata e per le quali sia stata intrapresa la visita della dogana, ne sarà permessa la riesportazione, quando la controversia sulla qualificazione sia stata promossa per mancanza di voce nella tariffa o di rimando nel repertorio, e debba quindi intervenire il decreto di assimilazione previsto dall'art. 4 delle disposizioni preliminari della tariffa, o quando il Collegio dei periti doganali, nel pronunciarsi sulla qualificazione delle merci, abbia espresso parere favorevole alla riesportazione stessa.

Art. 13.
(Art. 2 legge 22 dicembre 1910, n. 869).

Sono a carico del contribuente, quando la risoluzione della controversia abbia confermato il giudizio della dogana, le spese di perizia che, per la classificazione della merce, fossero occorse oltre quelle di cui agli articoli 2 e 4, ed all'infuori dell'opera del Collegio dei periti.

Art. 14.
(Art. 2 legge 22 dicembre 1910, n. 869).

Quando ne sia richiesto dal ministro delle finanze, il Collegio dei periti si pronuncia anche sulla classificazione di merci per le quali non esista controversia fra dogane e contribuenti.

Art. 15.
(Art. 1 legge 22 dicembre 1910, n. 869).

Con regolamento da approvarsi con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il funzionamento del Collegio dei periti e dell'Ufficio tecnico delle dogane, le formalità per l'esame preventivo dei campioni di cui all'art. 4, le competenze ai membri del Collegio, e le norme per la liquidazione ed il pagamento delle spese di cui agli articoli 2, 4 e 13.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 18 aprile corrente, in Mezzane di Sotto, provincia di Verona, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, il 19 aprile 1911.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0/0: n. 294,309 di L. 30, col nome di Bellotti *Maria-Adelaide* fu Gaetano-Maria, minore, sotto la tutela dell'avo materno Dusnet Carlo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bellotti *Adelaide-Maria* fu Gaetano-Maria, minore, sotto la tutela dell'avo materno Dusnet Carlo, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 aprile 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0/0 n. 473,721 di L. 7.50 (già n. 1,378,783 del consolidato 5 0/0), al nome di Morra *Maria* di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Morra *Anna-Maria* di Francesco, minore, ecc. come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 marzo 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0[0, n. 129,138 di L. 180; n. 147,032 di L. 18.75 e n. 160,200 di L. 11.25 (rispettivamente già nn. 691,264, 761,889 e 806,543 del consolidato 5 0[0) al nome di Di Furia *Marietta* o Maria, fu Girolamo, *nubile*, domiciliata in Ariano di Puglia (Avellino), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Di Furia *Maria* fu Girolamo, *minore, sotto la tutela del sig. Di Furia Angelo Maria* fu *Raimondo*, ecc. (come sopra), vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 31 marzo 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 238,178 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 386.25 - 360.50 al nome di Canevaro *Clotilde* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Merello Caterina di Matteo Gaetano, vulgo Giovanni, domiciliata in Genova (vincolata d'usufrutto a favore di detta Caterina Merello), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Canevaro *Maria-Clotilde* fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 marzo 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 526,991 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 41.25-38.50, al nome di *Villani* Alfonso fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Cenatiempo Libera, domiciliato a Formia (Caserta), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Villano* Alfonso fu Giovanni, minore, ecc....., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 marzo 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 5 0[0, n. 807,849 di L. 100, col nome di *Ajme* Elvira fu Sante, minore, sotto la patria potestà della madre Borgarelli Carolina fu Francesco, moglie in seconde nozze di Francesco Casorati, domiciliata in Milano - con annotazione d'usufrutto vitalizio a favore di Alposso Marietta fu Domenico, vedova di Borgarelli Guglielmo - fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad *Ajmi* Elvira fu Sante, minore, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 marzo 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

La signora Franchi Enrichetta fu Angelo, ved. Ferraris, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 8183 ordinale, statale rilasciata dalla Banca d'Italia, sede di Milano, in data 19 luglio 1907, in seguito alla presentazione di un certificato nominativo della rendita di L. 10, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907, per la conversione al 3 3[4-3 1[2 per cento.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato alla signora Franchi, ved. Ferraris, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 31 marzo 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il signor Leonardi Emilio fu Giuseppe ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 124 ordinale, n. 83 di protocollo e numero 2311 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Parma in data 13 febbraio 1911, al signor Costa Cirillo fu Pietro per conto del comune di Varano, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 140, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1905.

A termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Leonardi Emilio fu Giuseppe il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 31 marzo 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di mercoledì 10 maggio p. v., alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 16ª estrazione a sorte delle obbligazioni ferroviarie 3 0[0, create in dipendenza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, ed emesse dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, delle Meridionali, quali esercenti la Rete Adriatica e della Sicilia; obbligazioni assunte poi in servizio dal Governo in forza dell'art. 14 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Le obbligazioni da estrarsi per ciascuna serie A. B. C. D. E. sono del quantitativo stabilito dalle relative tabelle d'ammortamento, stampate a tergo delle obbligazioni stesse.

Compiuta l'estrazione saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni estratte, rimborsabili al 1° luglio p. v.

Roma, 20 aprile 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo di divisione
G. AMBROSO.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 21 aprile 1911, in L. 100.42

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

20 aprile 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	104,01 —	102,13 50	102,88 03
3 1/2 % *netto*	103,92 92	102,17 92	102,86 55
3 % *lordo*	70,80 —	69,60 —	70,66 88

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Tra pochi giorni sarà pubblicata in Portogallo la legge di separazione dello Stato dalla Chiesa. Questa è la più grande riforma che poteva compiere la Repubblica, se si considera il potere e l'ingerenza che in tutti gli affari dello Stato da secoli ebbe la Chiesa in Portogallo.

Un telegramma da Lisbona, intorno alla legge di separazione, annunzia queste primizie:

La legge di separazione della Chiesa dallo Stato, che sarà presto pubblicata, comprende 7 capitoli con 197 articoli.

Il 1° capitolo contiene la dichiarazione che la Repubblica riconosce e garantisce la libertà di coscienza e sopprime la religione cattolica come religione dello Stato.

Nessuno può essere processato per questioni religiose. Il culto domestico è assolutamente libero; quello pubblico invece è soggetto ad alcune restrizioni.

Il secondo capitolo stabilisce che gli oneri del culto siano a carico delle Associazioni cultuali e che una terza parte dei proventi delle corporazioni cultuali venga erogata in opere di assistenza e di beneficenza. Le Associazioni non dovranno occuparsi nè di educazione nè di istruzione, ma soltanto dell'insegnamento religioso.

Il terzo capitolo stabilisce il controllo sul culto pubblico interno ed esterno e sugli edifizi religiosi.

Il quarto capitolo regolarizza e determina lo stato dei beni demaniali e quelli appartenenti ai privati. Tutti i beni mobiliari ed immobiliari verranno inventariati.

Il quinto capitolo determina la destinazione di tali beni e stabilisce che le cattedrali, le chiese e le cappelle ritenute necessarie per il culto saranno cedute gratuitamente alle associazioni cultuali. Il culto sarà esercitato dai preti portoghesi che abbiano fatto i loro studi in Portogallo.

Il sesto capitolo stabilisce le pensioni a favore dei preti portoghesi che esercitavano il loro ministero alla data della proclamazione della repubblica.

Il 7° capitolo abolisce il pagamento delle decime e dei canoni che i parrocchiani corrispondevano ai parroci per il mantenimento delle chiese.

Lo Stato continua ad intervenire nel fuzionamento dei seminari.

I documenti pontifici non potranno essere pubblicati senza l'autorizzazione del Governo portoghese.

***

La stampa francese ritiene in generale esagerate le notizie pervenute ai giornali inglesi in questi ultimi giorni intorno alla situazione marocchina. Si smentiscono le notizie del saccheggio di Fez e delle sconfitte che sarebbero toccate alla mahalla. Soltanto il *Petit Parisien*, come si rileva dal telegramma seguente, da Parigi, fa qualche restrizione sulla probabilità di un intervento francese al Marocco, e dopo aver affermato che gli ordini dati dal Governo al generale Moinier non si riferiscono ad alcuno intervento delle truppe francesi al Marocco, aggiunge:

Tale intervento non è impossibile, ma il Governo desidera lasciar prima svolgersi tutti i mezzi locali di azione indigena, e, soltanto nel caso in cui tali mezzi si dimostrino insufficienti, una dimostrazione militare su Fez sarà considerata come necessaria in conformità dei diritti e degli interessi speciali che furono riconosciuti alla Francia da tutte le Potenze interessate.

Da Madrid, 20, sullo stesso argomento di un possibile intervento al Marocco, si telegrafa:

Il presidente del Consiglio, Canalejas, ricevendo alcuni giornalisti che lo hanno intrattenuto circa la possibilità dell'invio di truppe a Fez, ove la situazione è attualmente criticissima, ha detto che per quanto si riferisce alla Spagna, essa non prende parte ad alcuna azione militare, ma è naturale che si preoccupi della ripercussione che gli avvenimenti potrebbero avere a Melilla e a Ceuta ove regna tranquillità. Le marcie militari effettuatesi in questi giorni non hanno altro scopo se non quello di mantenere questa tranquillità. In ogni modo, ha soggiunto Canalejas, le colonne non escono dalla zona militare.

Le notizie intorno agli ultimi conflitti tra i ribelli e la mahalla sono riferite nei seguenti telegrammi da Tangeri:

La mahalla, che il generale Moinier sta formando per inviarla in soccorso di Mulai Afid, consterà probabilmente di 2500 uomini.

Essa sarà inquadrata da alcune compagnie del corpo di occupazione francese e comandata da ufficiali francesi e porterà a Fez viveri, munizioni e cannoni.

*** Si hanno notizie della mahalla comandata dal comandante Bremond fino al 16 aprile.

In quel giorno la pioggia continuava ancora, rendendo le strade impraticabili. Il Sabou, straripando, ha formato presso i suoi affluenti un lago di parecchi chilometri. Ogni movimento è impossibile; il morale delle truppe è buono.

Ulteriori notizie sul combattimento vittorioso del 12 aprile dicono che il capitano Leglay con 800 uomini, operando un movimento verso Tselfat, si incontrò con i Gherarda, appoggiati da 500 Zemours, Gouerouan e Beni Assen e li respinse con l'artiglieria.

Un solo caid è rimasto ucciso e due uomini furono feriti, mentre il nemico ebbe un centinaio tra morti e feriti.

Gli effetti del combattimento sono considerevoli nel Garb, tuttavia i Gherarda sono ritornati sulle loro posizioni intorno alla mahalla.

Un corriere arrivato da Fez il 16 aprile al campo della mahalla racconta che la città è calma, che i viveri possono entrare e che sono giunti contingenti di Hyaina.

⁂ Si ha da Tangeri che l'ultimo combattimento nelle vicinanze di Fez è stato una grande vittoria per il Maghzen.

Il nemico attirato sotto il fuoco dell'artiglieria fino a 200 metri dalle trincee venne decimato e lasciò sul terreno numerosissimi morti, le cui teste furono tagliate.

Il tenente colonnello Mangin ottenne dal Sultano il permesso di seppellire i cadaveri con le teste.

Le truppe sceriffiane ebbero quattro morti e tre feriti.

Il Sultano ha fatto distribuire danaro alle truppe.

⁂

Intorno all'insurrezione albanese non è giunta altra notizia che il seguente telegramma da Costantinopoli, 20, che dà particolari di un piccolo scontro:

Una colonna che si recava a Seltse presso la frontiera orientale del Montenegro, ha occupato la località di Grouse. Mentre essa tentava di occupare il monte Munlsch, è stata attaccata dai ribelli. Un soldato è rimasto ucciso. Non essendo stato possibile trasportare un pezzo di artiglieria sull'alto della montagna a causa della neve, la colonna ha dovuto ritirarsi a Grouse. Un soldato e un mulattiere sono rimasti feriti. I ribelli hanno attaccato le truppe di Kroupa durante la loro ritirata, ma queste non hanno subito perdite.

Un laconico telegramma da El Paso, 20, informa che gli insorti hanno chiesto la resa di Ciudad Juarez entro 24 ore. Se ciò fosse vero, si dovrebbe dedurre che non solo non sono in corso le trattative di pace ieri annunciate; ma nè tampoco è stato conchiuso l'armistizio tra i ribelli e i regolari messicani.

CRONACA ITALIANA

Le LL. MM. il Re e la Regina e S. A. R. il principe Arturo di Connaught, hanno inaugurato stamane la Mostra etnografica a Piazza d'armi.

Il corteo reale proveniente da Valle Giulia, pel viale di congiunzione delle belle arti, traversò il nuovo ponte, passò sotto l'arco centrale dell'ingresso d'onore e attraversando il foro delle regioni si fermò alla scalinata presso il lago.

Da quel punto il corteo ha proceduto fino alla gradinata del palazzo delle feste, dove ha avuto luogo la solenne cerimonia. Attendevano i Sovrani e il Principe tutti i componenti il Comitato delle feste con a capo il conte Di San Martino, il prefetto, il sindaco, le rappresentanze delle autorità militari, dei corpi tecnici, ecc. ecc.

Dopo il discorso dell'on. Ferdinando Martini, applauditissimo, complimentato dai Sovrani, il grandioso corteo, in cui al posto d'onore stavano le LL. MM. e il Principe britannico, visitò i numerosi riparti della grandiosa, riuscitissima Mostra.

Le LL. MM. il Re e la Regina e S. A. R. il principe Arturo di Connaught, assistettero ieri alla corsa per il Derby Reale, con premio di 50,000 lire, alle Capannelle. Il premio fu vinto dal cavallo *Guido Reni*, della scuderia Tesio.

Presero parte alla corsa sette cavalli.

S. A. R. il principe Arturo di Connaught, ieri, poco dopo il suo arrivo alla Reggia, accompagnato da lord Hamilton di Dalziel, dal luogotenente Eric Bonham, dagli aiutanti di campo di S. M. il Re, generale Brusati e Trombi e dal mastro di cerimonie, duca Cito, in tre carrozze di Corte di mezza gala, scortate dai corazzieri, si recò a palazzo Margherita, ad ossequiare S. M. la Regina Madre.

Il principe venne ricevuto dal cavaliere di onore, marchese Guiccioli, dai gentiluomini di Corte marchese Scarampi del Cairo e duca di Gallese.

La visita, cordialissima, durò 35 minuti.

Alle 11.10 il principe Arturo di Connaught, con il seguito, fece ritorno al Quirinale.

⁂ Dopo tale visita l'augusto ospite si recò al Pantheon, dove venne ricevuto da S. E. l'ambasciatore d'Inghilterra e dalla Presidenza dei veterani.

Il principe depose due grandi corone di fiori alle tombe dei Re e si sottoscrisse nei registri.

Quindi fece ritorno al Quirinale, da dove, alle 16, assieme ai Sovrani si recò alle corse alle Capannelle.

Ospite augusta. — Ieri, col suo numeroso seguito, è giunta a Roma S. M. la Regina di Svezia ed è scesa al Grand Hôtel.

La Regina, la quale viaggia sotto il nome di contessa di Borgholm, rimarrà in incognito sino all'arrivo del suo augusto consorte Re Giorgio.

Il Natale di Roma. — La città eterna è stata oggi veramente festante nella esultanza del suo natale nel complesso di feste che celebrano una delle date più belle della patria italiana.

Tutti gli edifizi pubblici governativi e municipali, gran parte delle abitazioni private erano imbandierati. I corpi armati municipali vestivano l'alta divisa.

Il movimento della cittadinanza cominciò per tempo e la folla si avviò lungo la via Flaminia e nei dintorni della inaugurante Mostra etnografica per assistere e plaudire al passaggio del corteo reale.

L'animazione fu semprepiù crescente nella giornata, avvivata anche dall'afflusso di gran numero di forestieri entusiasti della città, ammirati dei suoi monumenti e dei prodotti edilizi della nuova sua vita.

Cortesie internazionali. — L'Imperatore della Cina ha nominato il suo ministro a Roma, Outsong-lien, come ambasciatore speciale per rimettere al Re Vittorio Emanuele III un dispaccio espresso di felicitazioni in occasione del cinquantenario del Regno d'Italia.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma si è riunito iersera in seduta pubblica sotto la presidenza del sindaco Nathan, che, dopo aver ringraziato delle affettuose dimostrazioni fattegli in occasione di un suo recente lutto domestico, comunicò di avere avuto una conversazione col presidente del Consiglio dalla quale ha tratto la convinzione che la legge per Roma sarà presentata sollecitamente e che risponderà ai desideri della città.

Dopo altre comunicazioni riguardanti lo svolgimento di alcune interrogazioni, parlò a lungo l'assessore Montemartini sulla que-

stione tramviaria, in risposta ad una interrogazione del consigliere Alliata, che ne fu soddisfatto.

Vennero poscia approvate oltre cinquanta proposte d'ordine secondario.

Alle 24 la seduta venne tolta.

Arrivi. — Ieri mattina sono arrivati a Roma quarantadue rumeni, cioè dodici professori e trenta studenti del liceo di Focsani in Romania.

Furono ricevuti alla stazione dal sig. Burileanu, cancelliere della Legazione di Romania, dal rappresentante della Colonia rumena nella nostra città, sig. Mitilianu, e dal giovane studente italiano, Claudio Martini, il quale, a nome della gioventù italiana, dètte il benvenuto agli ospiti, pronunciando un patriottico discorso.

Il dirigente la simpatica comitiva, il sig. Leonescu, professore di storia e filosofia nel detto liceo, ringraziò il Martini delle belle parole pronunciate, mandò un saluto alla gioventù italiana e terminò con «Viva l'Italia! Viva Roma capitale del vostro bel paese!».

Il palazzo degli uffici ad Udine. — Ieri, ad Udine, alle ore 17, alla presenza di S. E. il sottosegretario di Stato, Capaldo, del prefetto, degli onorevoli deputati Ancona, Girardini, Morpurgo ed Odorico, dell'on. senatore Di Prampero, delle autorità civili, militari e politiche, di molti consiglieri comunali e di grande folla, ha avuto luogo la cerimonia della posa della prima pietra del nuovo palazzo degli uffici, progetto dell'architetto Daronco.

Dopo un discorso del sindaco, S. E. il sottosegretario ha firmato la pergamena che, insieme colle medaglie commemorative, è stata chiusa nel masso calato nell'apposito scavo.

Il Congresso delle latterie sociali. — A Udine, iermattina, alle ore 10.30, nello storico salone del Castello, alla presenza di S. E. il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, on. Capaldo, sono stati inaugurati il Congresso delle latterie sociali ed il Convegno della mutualità agraria.

Erano presenti anche il prefetto, il sindaco, il presidente del Consiglio provinciale, i deputati Ancona, Chiaradia, Girardini, Morpurgo e Odorico, i generali Salsa e Ponza di San Martino, il presidente del tribunale, Silvagni, il presidente della Cassa di risparmio, gli assessori municipali, i consiglieri provinciali e molte notabilità cittadine e della Provincia.

Hanno pronunziato applauditi discorsi il sindaco Pècile, il vice presidente del Comitato esecutivo del Congresso Rubini, il presidente del Consiglio provinciale, Renier, il presidente dell'Unione nazionale delle latterie sociali, prof. Alpe, e il direttore della Federazione della mutualità agraria, dott. Casalini.

Ha preso per ultimo la parola l'onorevole sottosegretario di Stato, il cui discorso è stato frequentemente interrotto dagli applausi e salutato in fine da una lunga ovazione. L'on. Capaldo ha inviato, fra gli applausi, un saluto ed un augurio all'on. Ottavi, impossibilitato a recarsi all'inaugurazione del Congresso per motivi di famiglia, poichè ha una figlia ammalata.

Sono stati eletti per acclamazione presidenti onorari del Congresso S. E. il ministro di agricoltura, on. Nitti, l'on. Capaldo, il sindaco Pècile, il presidente del Consiglio provinciale, Renier, il presidente della Cassa di risparmio, Caratti, il rappresentante del Comitato agrario nazionale, on. Bignami.

È stato eletto presidente effettivo il prof. Alpe.

R. Accademia dei Lincei. — La classe di scienze morali, storiche e filologiche terrà seduta domenica, alle 15, nella residenza dell'Accademia (palazzo già Corsini, via della Lungara).

L'Esposizione di Torino. — La Commissione esecutiva dell'Esposizione di Torino comunica che per aderire alle numerose richieste pervenutele, sentita anche la Commissione ordinatrice della Mostra zootecnica, ha deliberato di prorogare a tutto il 15 maggio prossimo venturo il termine utile per la presentazione delle domande.

Si fa inoltre presente che il deposito prescritto dall'art. 4 del regolamento verrà restituito in seguito alla presentazione degli animali alla Mostra.

Ai deputati ungheresi. — Iersera, a Napoli, dove sono ospiti da alcuni giorni, alle ore 21, all'Hôtel Excelsior ebbe luogo un banchetto offerto dal Municipio in onore dei deputati ungheresi.

Intervennero il vice presidente Daniel con la signora e sedici deputati ungheresi, tre dei quali con le rispettive signore, le autorità cittadine, alcuni deputati della Camera italiana che si trovano a Napoli e i rappresentanti della stampa.

Durante il banchetto regnò la massima cordialità.

Allo spumante il sindaco marchese Del Carretto brindò tra vivi applausi alla prosperità dell'Ungheria.

Rispose il vice presidente Daniel inviando un saluto ai fattori dell'Unità italiana e inneggiando alla prosperità dell'Italia.

Le parole del deputato Daniel vennero salutate da caldi applausi.

La musica suonò gli inni italiano e ungherese.

Navi estere. — La corazzata inglese *Suffolk*, proveniente da Corfù, è giunta a Brindisi ieri alle ore 15.

Marina militare. — La R. nave *Etruria* è giunta ad Acapulco il 20 corrente.

Marina mercantile. — Il *Bologna* della Società Italia ha proseguito da Santos per Buenos Aires. — Il *Ravenna* della stessa Società ha proseguito da Rio de Janeiro per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BUENOS AIRES, 20. — Nilsen dichiara che il *Fram* ha raggiunto la latitudine di 78° 41', che è il punto più meridionale che sia stato raggiunto finora da una nave.

TUNISI, 20. — Prima di partire da Tunisi il presidente della Repubblica ha ricevuto le risposte dei Re d'Inghilterra, d'Italia e di Spagna ai telegrammi loro inviati da Fallières da Biserta dopo la rivista navale.

Le Loro Maestà in termini cordialissimi ringraziano Fallières delle accoglienze fatte agli ufficiali delle loro squadre e si felicitano delle cordiali relazioni di reciproca amicizia che esistono tra i loro paesi e la Francia.

LONDRA, 20. — Una elezione parziale ha avuto luogo nell' Haddingtonshire.

Hope, liberale, è stato eletto con 3652 voti contro Blyth, unionista, che ne ha ripartiti 3194.

Si trattava di sostituire il ministro della guerra Haldane, che è stato nominato pari.

VIENNA, 20. — Il *Fremdenblatt* scrive: Da fonte ufficiale siamo autorizzati a dichiarare che è del tutto infondata la notizia di un giornale viennese, riprodotta da un giornale ungherese, secondo la quale l'addetto militare italiano, maggiore nobile Albrizzi, sarebbe stato in relazione coll'ex tenente degli Honved Simonides, imputato di spionaggio.

Tutte le conclusioni tratte da questo fatto non sono quindi che pure invenzioni.

PIETROBURGO, 20. — La Commissione del dipartimento dei culti ha fatto fare perquisizioni nei ginnasi cattolici di Pietroburgo, i quali erano sospettati di fare propaganda in favore del cattolicismo tra gli allievi ortodossi.

Tali perquisizioni avrebbero confermato i sospetti.

COSTANTINOPOLI, 20. — In seguito agli energici passi dell'Ambasciata d'Italia, appoggiati con una nota verbale, che protestava e rendeva la Porta responsabile dei danni, il boicottaggio commerciale a Smirne contro le chiatte che alcuni italiani avevano comprato da sudditi greci, è cessato.

REYMS, 20. — L'allievo pilota Pietro Louis, che provava al Châlons un nuovo apparecchio, cadde qualche giorno fa dall'altezza di quasi cinque metri e riportò la frattura del naso e della fronte battendo contro il motore del suo apparecchio.

L'aviatore è morto oggi.

Era nato nel 1875 a Béanne.

COSTANTINOPOLI, 20. — La Porta smentisce la notizia che nuove sommosse sarebbero scoppiate nell'Uran, durante le quali cinque, ufficiali turchi sarebbero rimasti uccisi.

BELGRADO, 20. — Si assicura che il Re Pietro giungerà il 7 maggio a Budapest per fare visita all'Imperatore Francesco Giuseppe.

COSTANTINOPOLI, 21. — Yussuf Said, sottocapo degli archivi del Gran Visir, è stato interrogato da alti funzionari della Porta.

Secondo informazioni da fonte sicura Said ha dichiarato di aver conosciuto Maimon a Costantinopoli pel tramite del medico armeno Zarich. Egli pensò di ottenere in comune con lui la concessione della linea di Homs-Bagdad, e fu per ciò in corrispondenza con Maimon.

Said, che ha negato di aver avuto altri rapporti con Maimon, non è stato ancora arrestato.

L'affare sarà affidato alla magistratura.

CRISTIANIA, 21. — È stato sottoposto al Consiglio di Stato un progetto per la creazione di una stazione radiotelegrafica allo Spitzbergen.

Un progetto formulato dal direttore dei telefoni prevede l'impianto di una grande rete radiotelegrafica su tutte le coste della Norvegia.

MARSIGLIA, 21. — Il Governo ha noleggiato i piroscafi *Espagne*, *Aquitaine* e *Muluya* per imbarcare a Marsiglia, Bona, Philippeville e Algeri circa duemila settecento uomini e trasportarli a Casablanca.

VIENNA, 21. — Secondo un dispaccio pubblicato dalla *Wiener Allgemeine Zeitung*, un combattimento sanguinoso sarebbe avvenuto presso Tuzi. I soldati turchi sarebbero stati completamente sconfitti ed avrebbero avuto 1500 morti; la città di Tuzi sarebbe bloccata, ed i suoi duemila uomini di guarnigione non avrebbero viveri da quattro giorni. La loro capitolazione sarebbe imminente.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

19 aprile 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	758.35.
Termometro centigrado al nord	17.6.
Tensione del vapore, in mm.	7.35.
Umidità relativa a mezzodì	52.
Vento a mezzodì	SW.
Velocità in km.	18.
Stato del cielo a mezzodì	1|2 nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 18.4.
	minimo 8 2.
Pioggia, in mm.	—

20 aprile 1911.

In Europa: pressione massima di 772 sulla Russia settentrionale, minima di 741 sull'Islanda e nord della Gran Brettagna; massimo secondario di 770 sulla Spagna.

In Italia, nelle 24 ore: barometro ovunque disceso, fino a 3 mm. sulla Sardegna; temperatura generalmente aumentata; venti forti orientali in Val Padana; piogge sparse in Piemonte, Veneto, Centro, Campania e Sardegna.

Barometro: massimo a 763 in Sicilia, minimo a 760 in Sardegna.

Probabilità: venti deboli vari in Val Padana e versante Adriatico; deboli o moderati intorno a ponente altrove; cielo prevalentemente nuvoloso sull'alta Italia e Sardegna, vario altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 20 aprile 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	1/2 coperto	legg. mosso	15 4	11 8
Genova	coperto	calmo	16 0	12 4
Spezia	coperto	calmo	21 2	12 2
Cuneo	piovoso	—	16 5	8 5
Torino	coperto	—	14 0	8 4
Alessandria	coperto	—	17 8	9 7
Novara	1/2 coperto	—	21 2	9 9
Domodossola	piovoso	—	15 4	6 4
Pavia	1/2 coperto	—	19 3	9 2
Milano	3/4 coperto	—	21 9	11 2
Como	coperto	—	20 0	10 3
Sondrio	1/2 coperto	—	17 8	10 5
Bergamo	coperto	—	17 2	10 0
Brescia	coperto	—	—	—
Cremona	coperto	—	20 4	11 2
Mantova	3/4 coperto	—	17 8	9 2
Verona	coperto	—	18 8	9 0
Belluno	coperto	—	19 1	8 4
Udine	coperto	—	19 9	9 4
Treviso	coperto	—	20 3	9 7
Venezia	coperto	calmo	16 8	11 7
Padova	coperto	—	17 5	10 8
Rovigo	coperto	—	20 7	9 5
Piacenza	3/4 coper	—	17 1	11 0
Parma	coperto	—	18 4	9 7
Reggio Emilia	coperto	—	18 0	9 4
Modena	coperto	—	17 5	9 8
Ferrara	coperto	—	16 7	8 6
Bologna	nebbioso	—	16 7	10 3
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	coperto	—	15 8	4 8
Pesaro	coperto	calmo	15 0	9 4
Ancona	coperto	legg. mosso	17 0	12 8
Urbino	coperto	—	14 7	9 2
Macerata	3/4 coperto	—	12 8	9 5
Ascoli Piceno	1/2 coperto	—	15 3	5 0
Perugia	1/2 coperto	—	15 7	9 5
Camerino	coperto	—	13 3	5 5
Lucca	coperto	—	19 7	10 5
Pisa	coperto	—	20 3	10 1
Livorno	coperto	calmo	17 0	10 4
Firenze	coperto	—	21 6	10 9
Arezzo	coperto	—	19 8	10 1
Siena	3/4 coperto	—	18 5	9 9
Grosseto	1/2 coperto	—	18 4	9 8
Roma	1/4 coperto	—	18 4	9 9
Teramo	1/2 coperto	—	13 0	9 0
Chieti	coperto	—	13 0	7 0
Aquila	3/4 coperto	—	14 1	7 7
Agnone	sereno	—	10 3	5 2
Foggia	1/2 coperto	—	18 8	7 0
Bari	1/2 coperto	calmo	15 4	7 6
Lecce	1/2 coperto	—	16 7	8 4
Caserta	1/4 coperto	—	18 2	9 0
Napoli	1/4 coperto	calmo	15 9	10 1
Benevento	3/4 coperto	—	17 6	5 1
Avellino	sereno	—	14 5	4 5
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	coperto	—	13 0	5 0
Cosenza	1/2 coperto	—	17 5	7 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	15 6	4 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	legg. mosso	17 3	10 3
Palermo	coperto	calmo	17 2	6 1
Porto Empedocle	coperto	calmo	17 0	11 2
Caltanissetta	sereno	—	14 0	9 0
Messina	1/4 coperto	calmo	17 8	10 2
Catania	3/4 coperto	legg. mosso	17 2	10 6
Siracusa	3/4 coperto	calmo	17 4	9 0
Cagliari	piovoso	legg. mosso	18 5	9 0
Sassari	piovoso	—	17 9	8 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*